

4.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DELL'8 OTTOBRE 1979.

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

## INDICE

	PAG.		PAG.
AMARANTE: Sui ritardi nella corresponsione delle somme relative all'integrazione CEE sui prezzi dell'olio e del grano per le annate 1975-76, 1976-77, 1977-78 nelle province della Campania (4-00187) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> ).	55	CARLOTTO: Per conoscere l'ammontare e la ripartizione dei finanziamenti pubblici elargiti alle associazioni venatorie, nonché il sistema di risarcimento dei danni prodotti dai selvatici all'agricoltura (4-00144) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> ).	60
BALZARDI: Sul sequestro giudiziario disposto dal tribunale di Torino per la quasi totalità delle macchine mietitrebbiatrici, in quanto non rispondenti alle norme antinfortunistiche (4-00480) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> ).	59	CARLOTTO: Per bloccare l'importazione di bestiame e carne dai paesi dell'est, che danneggia gravemente gli allevatori italiani e privilegia gli importatori (4-00288) (risponde STAMMATEI, <i>Ministro del commercio con l'estero</i> ).	61
BANDIERA: Sull'impiego dei fondi destinati alle comunità montane nella Regione siciliana (4-00131) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> ).	59	CARLOTTO: Per l'equiparazione degli invalidi per servizio militare agli invalidi di guerra (4-00506) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro del tesoro</i> ).	62
CARLOTTO: Sulla mancata erogazione agli insegnanti della provincia di Cuneo collocati a riposo il 10 settembre 1978 dei ratei in dodicesimi di tredicesima mensilità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1978, n. 711 (4-00021) (risponde VALITUTTI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ).	60	CASALINO: Sullo stato della pratica di pensione di guerra di reversibilità in favore di Assunta Adamo di Sannicola (Lecce) (4-00054) (risponde TAMBRONI ARMAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ).	63
		CASALINO: Per la definizione della pratica di pensione di guerra di reversibilità in favore di Pantaleo Marte di Uggiano La Chiesa (Lecce) (4-00055) (risponde TAMBRONI ARMAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ).	64

	PAG.		PAG.
CASALINO: Sullo stato della pratica di pensione di guerra di reversibilità di Maria Crocifissa Reno di Galatone (Lecce) (4-00056) (risponde TAMBRONI ARMAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ).	64	COSTAMAGNA: Per una nuova disciplina delle borse valori, del mercato mobiliare e del trattamento fiscale dei titoli azionari (4-00198) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro del tesoro</i> ).	69
CASALINO: Sullo stato della pratica di pensione di guerra di Grazia Paiano di Supersano (Lecce) (4-00274) (risponde TAMBRONI ARMAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ).	64	FRANCHI: Per l'attribuzione della pensione di guerra di reversibilità a Siria Taccola di Uliveto (Pisa) (4-00244) (risponde TAMBRONI ARMAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ).	70
CASALINO: Per un immediato esame del ricorso del mutilato di guerra Vincenzo Isceri, volto a definire la sua pratica di pensione di guerra (4-00325) (risponde TAMBRONI ARMAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ).	65	FRANCHI: Per la concessione di un riconoscimento al battaglione logistico Mantova, con sede a Udine, in relazione al servizio prestato in occasione del terremoto del Friuli (4-00353) e (4-00537) (risponde RUFFINI, <i>Ministro della difesa</i> ).	70
CASALINO: Sui criteri di ripartizione delle somme del bilancio del Ministero dell'agricoltura in favore degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria (4-00472) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> ).	66	GREGGI: Sulla decisione presa dal Consiglio d'Istituto della scuola media Enrico Mattei di Gela (Caltanissetta) di separare nelle prime classi i ragazzi dalle ragazze (4-00101) (risponde VALITUTTI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ).	71
CONTU: Per garantire la libera circolazione dei vini italiani nella CEE con particolare riferimento alla Francia (4-00171) (risponde MARCORA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> ).	67	GUARRA: Sullo stato della pratica di pensione di guerra di Brandimarte Parisi di Battipaglia (Salerno) (4-00299) (risponde TAMBRONI ARMAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ).	72
COSTA: Per l'adozione di iniziative volte ad evitare l'estendersi delle assunzioni a tempo determinato dei cosiddetti novantisti nelle pubbliche amministrazioni (4-00269) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro del tesoro</i> ).	68	MANFREDI GIUSEPPE: Sullo stato delle pratiche di pensione di guerra di Giovanni Garzino di Sampeyre, Teresa Ferrero e Maddalena Scarzello di Possano (Cuneo) (4-00071) (risponde TAMBRONI ARMAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ).	73
COSTA: Per la sollecita definizione della pratica di pensione di Antonio Mandrile di Villafalletto (Cuneo) (4-00419) (risponde TAMBRONI ARMAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ).	69	MANFREDI GIUSEPPE: Sullo stato della pratica di pensione di Raimonda Volpe vedova Floris di Agrigento, Lorenzo Abrate di Bra, Orsola Marengo di Cherasco, Giovanni	

PAG.	PAG.
Dalmazzo di Fossano, Antonio Aragno di Fossano (Cuneo) (4-00206) (risponde TAMBRONI ARMAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ).	SARTI: Per la definizione della pratica di reversibilità della pensione a favore di Giovannina Malagoli di Crevalcore (Bologna) (4-00323) (risponde TAMBRONI ARMAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ).
74	81
PARLATO: Sulla consistenza della superficie boschiva distrutta dagli incendi negli ultimi 10 anni, su quella sottoposta a rimboschimento, e sulla progressiva scomparsa del nostro patrimonio boschivo (4-00381) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> ).	SARTI: Per la definizione della pratica di reversibilità della pensione di guerra a favore di Teseo Zani (4-00324) (risponde TAMBRONI ARMAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ).
76	81
PARLATO: Sulla illegittimità della tassa regionale per l'esercizio venatorio introdotta dalla regione Campania, e richiesta a coloro che sono titolari di licenza di caccia rilasciata prima della entrata in vigore della legge 27 dicembre 1977, n. 968 (4-00528) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> ).	SERVADEI: Sulla grave crisi che ha colpito il mercato delle uova, costringendo i produttori a contrarre la produzione (4-00114) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> ).
77	81
RALLO: Per l'emanazione di un decreto che regolarizzi le posizioni degli insegnanti di ruolo di educazione fisica della provincia di Udine (4-00294) (risponde VALITUTTI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ).	URSO SALVATORE: Per un intervento della CEE presso il governo elvetico al fine di evitare l'applicazione da parte di questi di una soprattassa, aggiuntiva al dazio, sulle esportazioni ortofrutticole italiane (4-00307) (risponde MARCORÀ, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> ).
78	82
RALLO: Per la revoca del provvedimento di soppressione di un posto di primo dirigente presso il provveditorato agli studi di Udine (4-00464) (risponde VALITUTTI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ).	VALENSISE: Per l'attribuzione della pensione di guerra a Giovanni Stelitano (4-00249) (risponde TAMBRONI ARMAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ).
79	83
SANTAGATI: Per la presentazione alle Camere di un provvedimento sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato, una volta decaduto il decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, che ri-consideri la parte relativa al trattamento pensionistico, abolendo le compartimentazioni ancorate agli anni 1973, 1976 e 1979 (4-00525) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro del tesoro</i> ).	AMARANTE. — <i>Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.</i> — Per sapere se è a conoscenza del malcontento esistente tra i coltivatori delle province della Campania a causa della mancata o non completa corresponsione delle somme relative all'integrazione CEE sui prezzi dell'olio e del grano per le annate 1975-76, 1976-77 e 1977-78; per conoscere i motivi dei gravi ritardi riscontrati e le iniziative che si intendono attuare per una sollecita definizione delle domande presentate; per conoscere, inoltre, per ciascuno dei prodotti
79	

dell'olio e del grano e per ciascuna delle province di Salerno, Caserta, Avellino, Benevento e Napoli, con riferimento alle annate agrarie 1976-77 e 1977-78: a) il numero degli ettari coltivati; b) il numero delle domande presentate e la relativa somma richiesta; c) il numero delle domande accolte e l'importo delle somme deliberate e di quelle effettivamente erogate. (4-00187)

**RISPOSTA.** — Il pagamento delle integrazioni comunitarie di prezzo del grano duro e dell'olio di oliva è disciplinato dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, secondo le quali l'erogazione del beneficio agli aventi titolo viene effettuata direttamente dall'AIMA, a mezzo di assegni circolari non trasferibili, emessi a favore dei beneficiari e spediti al loro indirizzo da parte di istituti di credito di diritto pubblico, sulla base di elenchi dei produttori, sulle cui domande sono stati adottati, dagli uffici ed enti di sviluppo incaricati del servizio di istruttoria e liquidazione, gli atti definitivi.

Tale sistema ha consentito di incidere sensibilmente nella fase finale delle operazioni, che sono state poi ulteriormente accelerate con il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1974, n. 727, con il quale è stato tra l'altro disposto che le somme dovute dall'AIMA, per il titolo in questione, non possono essere sequestrate o pignorate, né formare oggetto di provvedimenti cautelativi, ivi compresi i fermi amministrativi.

È però evidente che l'AIMA non può dare corso ai provvedimenti per il pagamento, se non le siano pervenuti gli elenchi di liquidazione da parte degli enti di sviluppo che, in mancanza di un'articolazione periferica dell'Azienda di Stato, sono incaricati dello svolgimento delle relative operazioni particolarmente nelle regioni di maggiore produzione del Mezzogiorno e delle isole. A questo proposito, si può ancora una volta assicurare che i provvedimenti di competenza dell'AIMA vengono adottati con la massima tempestività.

Iniziative sono state, inoltre, prese anche per semplificare le procedure di istruttoria delle domande, con sensibile accelerazione dei tempi per la liquidazione. In tal senso, risultati soddisfacenti, per quanto riguarda il grano duro, sono stati già registrati con l'instaurazione del sistema della commisurazione dell'importo rapportato ad ettaro di produzione.

Analogamente, allo scopo di accelerare l'istruttoria delle domande di aiuto per l'olio di oliva e di conseguire una maggiore tempestività nei pagamenti, a decorrere dalla campagna 1977-1978 sono state associate alle relative operazioni, espletate dagli enti di sviluppo e dagli ispettorati dell'alimentazione, anche le associazioni nazionali riconosciute dei produttori olivicoli. In tal modo, per la campagna 1978-1979 è previsto il sollecito pagamento di un'anticipazione pari al 70 per cento dell'integrazione di prezzo richiesta.

Ciò premesso, si riportano, negli allegati prospetti, i dati chiesti dall'interrogante in merito ai pagamenti delle integrazioni di prezzo del grano duro e dell'olio di oliva nelle province della Campania per le annate agrarie 1976-1977 e 1977-1978.

Da tali dati, emerge chiaramente che, per l'olio di oliva delle campagne 1975-1976 e 1976-1977 e per il grano duro raccolto negli anni 1976 e 1977, le operazioni di liquidazione e pagamento del beneficio comunitario possono considerarsi praticamente ultimate, restando da definire soltanto poche domande per le quali sussistono difficoltà dipendenti da situazioni particolari (decessi, emigrazione degli interessati, documentazioni incomplete, ecc.) e, perciò, non imputabili agli uffici.

Per l'olio di oliva della campagna 1977-1978 e per il grano duro del raccolto 1978, le relative operazioni sono già a buon punto, e comunque l'AIMA darà corso con la consueta sollecitudine ai pagamenti delle relative domande a mano a mano che le perverranno gli elenchi di liquidazione dall'Ente di sviluppo agricolo.

*Il Ministro: MARCORA.*

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 OTTOBRE 1979

## GRANO DURO

	DOMANDE PRESENTATE				DOMANDE PAGATE				
	N.	Ettari	Lire	N.	Ettari	Lire	N.	Ettari	Lire
<b>Grano duro - 1976</b>									
Avellino . . . . .	9.631	26.633,22.00	1.282.389.545	9.211	25.465,18.00	1.226.141.490			
Benevento . . . . .	7.638	19.353,00.00	931.846.950	7.557	19.346,85.00	931.544.135			
Caserta . . . . .	845	3.765,40.00	181.304.010	756	2.775,39.00	133.634.535			
Napoli . . . . .	1	16,28.00	783.880	1	16,28.00	783.880			
Salerno . . . . .	9.733	16.201,52.00	780.103.190	9.538	12.535,25.00	603.567.315			
<b>Totali . . . . .</b>	<b>27.848</b>	<b>65.969,62.00</b>	<b>3.176.427.575</b>	<b>27.063</b>	<b>60.138,95.00</b>	<b>2.895.671.355</b>			
<b>Grano duro - 1977</b>									
Avellino . . . . .	8.758	23.284,79.00	1.439.000.020	8.342	20.173,43.00	1.246.707.690			
Benevento . . . . .	7.759	20.157,18.00	1.245.713.720	7.498	19.104,46.00	1.180.647.825			
Caserta . . . . .	410	1.582,91.00	97.823.860	410	1.169,73.00	72.288.865			
Napoli . . . . .	—	—	—	—	—	—			
Salerno . . . . .	8.930	12.740,72.00	787.376.500	8.735	11.473,98.00	709.086.570			
<b>Totali . . . . .</b>	<b>25.857</b>	<b>57.765,60.00</b>	<b>3.569.914.090</b>	<b>24.955</b>	<b>51.921,60.00</b>	<b>3.208.730.950</b>			
<b>Grano duro - 1978</b>									
Avellino . . . . .	8.874	28.355,06.00	2.061.469.572	8.156	23.950,60.00	1.741.239.500			
Benevento . . . . .	7.999	21.650,28.00	1.574.018.655	4.940	9.709,74.00	705.907.060			
Caserta . . . . .	980	3.955,60.00	290.488.111	918	3.276,69.00	238.219.840			
Napoli . . . . .	5	13,75.00	999.645	5	13,75.00	999.645			
Salerno . . . . .	11.633	16.675,94.00	1.212.374.190	9.443	13.753,23.00	999.865.615			
<b>Totali . . . . .</b>	<b>29.491</b>	<b>70.650,63.00</b>	<b>5.139.350.173</b>	<b>23.462</b>	<b>50.704,01.00</b>	<b>3.686.231.660</b>			

## VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 OTTOBRE 1979

## OLIO DI OLIVA

	Domande presentate n.	per Lire	Domande ammesse n.	per Lire	Domande pagate n.	per Lire
<b>Campagna 1975/76</b>						
Avellino . . . . .	18.085	1.072.667.310	17.790	1.030.440.330	17.225	796.281.475
Benevento . . . . .	23.738	2.751.667.310	23.738	2.623.201.450	23.618	2.577.011.205
Caserta . . . . .	16.127	1.952.796.870	16.124	1.837.709.655	15.609	1.729.995.720
Napoli . . . . .	4.672	883.283.340	4.672	883.283.340	4.648	799.941.910
Salerno . . . . .	46.713	9.443.594.765	45.486	8.406.730.870	45.404	8.311.492.040
<b>Campagna 1976/77</b>						
Avellino . . . . .	13.820	638.290.015	13.761	553.250.010	13.426	525.915.480
Benevento . . . . .	17.849	1.702.316.195	17.849	1.640.839.165	17.623	1.587.942.100
Caserta . . . . .	7.243	587.111.815	7.243	458.320.605	7.120	399.364.620
Napoli . . . . .	3.614	472.359.590	3.614	472.359.590	3.545	419.575.600
Salerno . . . . .	33.347	7.087.816.825	33.003	5.379.532.955	33.003	5.379.451.565
<b>Campagna 1977/78</b>						
Avellino . . . . .	15.200	1.081.694.735	15.200	1.081.694.735	9.723	580.573.695
Benevento . . . . .	21.147	3.408.026.085	21.147	3.213.600.350	12.728	1.656.795.175
Caserta . . . . .	12.389	1.758.677.015	12.389	1.673.005.190	6.657	502.254.945
Napoli . . . . .	4.776	1.037.146.390	4.776	1.037.146.390	3.965	815.838.745
Salerno . . . . .	43.783	12.326.092.195	43.754	10.890.987.185	39.969	9.237.427.895

BALZARDI, CARLOTTO E CAVIGLIASO PAOLA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

1) se è a conoscenza del provvedimento di sequestro disposto dall'Autorità giudiziaria di Torino in data 28 maggio 1979 relativamente alla quasi totalità delle macchine mietitrebbiatrici del circondario del tribunale di Torino e dell'invito rivolto a tutti gli altri ispettorati del lavoro nazionali di accertare e contravvenire identiche presunte deficienze tecniche di dette macchine;

2) come sia stato possibile che tali macchine, se non rispondenti alle norme antinfortunistiche, abbiano potuto essere liberamente introdotte sul mercato;

3) quali iniziative si intendono assumere onde ovviare al gravissimo danno che si avrà nel prossimo autunno, allorché per la raccolta del mais verranno a mancare dette macchine operatrici, ormai di uso generale. (4-00480)

RISPOSTA. — Questo Ministero è a conoscenza del provvedimento di sequestro di mietitrebbiatrici provviste di punte raccogliatrici per mais, disposto dall'autorità giudiziaria di Torino in data 28 maggio 1979, nonché delle motivazioni del provvedimento medesimo.

Le macchine in questione vengono liberamente introdotte sul mercato, in quanto costruite non in violazione di norme contenenti precise e specifiche prescrizioni di dettagli tecnici. La inidoneità di esse ai fini antinfortunistici, ora rilevata, discende, infatti, da una valutazione di merito circa l'efficacia della protezione della coclea convogliatrice, così come realizzata in un determinato tipo di macchina; e non già, si ripete, da mancata osservanza di uno specifico adempimento tecnico prescritto.

Il prototipo di dispositivo per una sicura protezione — che è risultata sperimentalmente possibile mediante idonea barriera grigliata da apporsi al di sopra della coclea — è, per il caso specifico, già in corso di apprestamento.

Si ritiene di poter prevedere, per concordi affermazioni delle case costruttrici e come anche puntualizzato dal giudice istruttore, che, per il prossimo inizio della raccolta del mais, tutte le macchine in vendita saranno munite della protezione in parola. Uguale protezione sarà fornita, dalle case costruttrici medesime, alle aziende agricole ed ai singoli utenti, per i macchinari già in loro possesso.

Appare, comunque, evidente l'esigenza che il vuoto legislativo esistente in materia antinfortunistica non si protragga ulteriormente e che vengano fissate in materia univoca le precise norme da seguire, per pervenire, nel rispetto della piena operatività dei mezzi meccanici, alla necessaria sicurezza del lavoro.

*Il Ministro:* MARCORA.

BANDIERA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per essere informato sull'impiego nella Regione siciliana dei fondi destinati alle Comunità montane.

Risulta all'interrogante che dei 20 miliardi e 500 milioni già accreditati alla Regione siciliana sono stati impiegati meno di 250 milioni, unicamente per adempimenti amministrativi e spese per il personale, mentre la rimanenza è congelata nei conti bancari della Regione, insieme ai 100 miliardi destinati dalla CEE alla Sicilia per interventi nelle zone montane.

L'interrogante chiede di essere informato, altresì, se le notizie degli inadempimenti sono esatte, dei motivi che hanno determinato il congelamento di fondi che avrebbero potuto garantire con lo sviluppo economico delle zone montane, posti di lavoro, in un momento di acuta crisi occupazionale. (4-00131)

RISPOSTA. — Alla regione Sicilia sono stati assegnati i seguenti fondi:

in applicazione della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, concernente norme per lo sviluppo della montagna, lire 7.280 milioni, di cui: lire 2.030 milioni per l'esercizio 1972 e lire 2.625 milioni, per ciascuno degli esercizi 1973 e 1974;

in applicazione della legge 11 marzo 1975, n. 72, concernente il finanziamento delle comunità montane, istituite con la citata legge del 1971, n. 1102 e provvedimenti per zone montane, lire 13.399 milioni, di cui: lire 2.156 milioni per l'esercizio 1975; lire 5.530 milioni per l'esercizio 1976, e lire 5.713 milioni per l'esercizio 1977;

in applicazione della legge 10 maggio 1976, n. 352, concernente l'attuazione della direttiva comunitaria sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate, lire 10.277.532.000 (e non 100 miliardi) di cui: lire 1.167.024.000 per l'esercizio 1976; lire 4.404.804.000 per l'esercizio 1977, e lire 4.705.704.000 per l'esercizio 1978.

Circa l'impiego dei predetti fondi, che è disposto dalla Regione secondo proprie valutazioni delle esigenze locali, è stato interessato il commissariato del Governo presso la Regione stessa, per cui si fa riserva di ulteriori comunicazioni in merito, non appena possibile.

*Il Ministro:* MARCORÀ.

**CARLOTTO.** — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — Per conoscere — premesso:

che con decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1978, n. 711, è stata disposta la corresponsione di miglioramenti economici al personale della scuola in esecuzione degli accordi 31 maggio 1977, 15 aprile, 23 maggio e 14 luglio 1978 tra Governo e sindacati;

che tali accordi prevedevano, fra l'altro, a decorrere dall'anno 1978 una integrazione della tredicesima mensilità costituita da una anticipazione di lire 10.000, dalle aggiunzioni senza titolo mensilmente corrisposte e da una mensilità dell'assegno annuo pensionabile di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 477;

che tale tredicesima mensilità relativa all'intero anno 1978 riguarda, ovviamente, tutti gli insegnanti in servizio attivo in tale anno e, quindi, anche coloro che sono stati collocati in quiescenza al 10

settembre 1978 limitatamente agli otto dodicesimi riferiti ai primi otto mesi di servizio effettivamente prestati;

che contrariamente a ciò in provincia di Cuneo gli insegnanti collocati a riposo il 10 settembre 1978 non hanno fruito dei ratei in dodicesimi di tredicesima mensilità previsti dal citato decreto — per quali motivi è stata omessa tale erogazione e quando ritiene di ovviare alla errata interpretazione del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 711. (4-00021)

**RISPOSTA.** — Il provveditore agli studi di Cuneo in applicazione delle norme impartite con la circolare ministeriale del 13 novembre 1978, n. 277, ha corrisposto agli insegnanti elementari collocati a riposo il 10 settembre 1978, la tredicesima mensilità per otto dodicesimi tenendo conto dell'indennità integrativa speciale in vigore al 1° luglio 1978, e non dell'integrazione della tredicesima di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 1978, n. 711, in quanto, il personale stesso, non era più in servizio alla data di entrata in vigore del decreto suddetto.

Per quanto riguarda l'ultima parte dell'interrogazione si rende noto che il provveditore agli studi di Cuneo, a seguito delle precisazioni fornite da questo Ministero, sta provvedendo alla liquidazione degli otto dodicesimi della aggiunzione di lire 25.000 prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 1977, n. 116.

*Il Ministro della pubblica istruzione:*  
VALITUTTI.

**CARLOTTO.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere — premesso che il settimanale agricolo *Terra e Vita*, n. 17 del 29 aprile-5 maggio 1978, pubblica a firma di Francesco Mario Agnoli un articolo molto critico riferito al finanziamento delle associazioni venatorie ed al risarcimento dei danni causati dalla selvaggina all'agricoltura — a quanto ammontino e come vengono ripartiti i fondi



pubblici elargiti alle associazioni venatorie e quali siano le disponibilità e con quale sistema vengano risarciti i danni provocati dai selvatici all'agricoltura. (4-00144)

**RISPOSTA.** — Sul capitolo 3572 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno finanziario 1979 è stata stanziata la somma di lire 2.760 milioni che, ai sensi dell'articolo 92 del testo unico delle leggi sulla caccia, deve essere ripartita come segue:

alle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'articolo 86 del citato testo unico delle leggi sulla caccia il 10 per cento, pari a lire 276 milioni;

all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina di Bologna il 5 per cento, pari a lire 138 milioni;

alla regione a statuto speciale della Sardegna, alle regioni a statuto autonomo della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia, alle amministrazioni provinciali autonome di Trento e di Bolzano, alle amministrazioni provinciali delle regioni a statuto ordinario l'85 per cento, pari a lire 2.346 milioni.

Si aggiunge che, con decreto del ministro del tesoro in data 16 gennaio 1979, n. 700.734, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1979, è stata disposta una variazione in aumento del capitolo 3572, per un importo di lire 60 milioni per la concessione di contributi alle due associazioni venatorie, già enti pubblici riconosciuti come enti privati: Federazione italiana della caccia ed Ente produttori selvaggina.

Ciò stante per il 1979 è in corso di ripartizione, per le sette associazioni venatorie riconosciute, la somma complessiva di lire 336 milioni, così ripartita:

Federazione italiana della caccia lire 201.595.300;

Ente produttori selvaggina lire 20 milioni 165.300;

Associazione nazionale libera caccia lire 40.320.300;

Arci caccia lire 29.568.300;

U. Enal caccia pesca e tiro lire 26.880.300;

Ital caccia lire 16.126.300;

Associazione nazionale U.U. L. Gasparotto-Bergamo lire 1.344.200.

Il Ministero ha effettuato la detta ripartizione, dopo aver esaminato i programmi elaborati dalle associazioni venatorie riconosciute, i bilanci delle medesime, nonché il numero dei cacciatori iscritti ad ogni singola associazione.

Soltanto a partire dal 1° gennaio 1980 la ripartizione stessa verrà effettuata in base a quanto dispone l'articolo 25 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, recante principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia.

Da quanto sopra esposto si rileva che l'entità dei contributi erogati alle associazioni venatorie non è poi così alta come afferma il settimanale segnalato dall'interrogante.

Per quanto riguarda, infine, il sistema con il quale vengono risarciti i danni provocati dai selvatici all'agricoltura, si fa presente che in proposito debbono provvedere le regioni, mediante proprie misure legislative, a norma dell'articolo 6 - lettera g) - della citata legge del 1977 n. 968.

*Il Ministro:* MARCORÀ.

**CARLOTTO, CAVIGLIASSO PAOLA E BALZARDI.** — *Al Governo.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intenda adottare per bloccare l'incontrollata importazione di bestiame da macello e di carni dai Paesi dell'Est che, senza determinare alcun beneficio per i consumatori, danneggia gravemente gli allevatori italiani a solo vantaggio degli importatori.

Gli interroganti desiderano inoltre conoscere i nominativi degli importatori e le quantità importate nel corso del 1979.

(4-00288)

RISPOSTA. — Si fa presente che la gestione del mercato del settore bovino ed in particolare il regime degli scambi con i paesi terzi è regolamentata in sede comunitaria. Le disposizioni in materia prevedono che chiunque, residente nella Comunità, possa richiedere senza restrizioni un certificato per l'importazione di carni dai paesi extracomunitari. Sotto il profilo economico dette importazioni sono gravate in dogana di un dazio pari al 20 per cento per le carni bovine e al 16 per cento per il bestiame. In aggiunta a tale onere vige un dazio mobile (prelievo) che varia in funzione dell'andamento dei prezzi mondiali ed ha lo scopo di evitare che importazioni dai paesi terzi a prezzi più bassi di quelli comunitari creino perturbazioni sul mercato della Comunità.

Tale regime è volto a salvaguardare gli interessi comunitari ed al tempo stesso ad assicurare l'approvvigionamento esterno, tenuto conto della insufficiente produzione all'interno della Comunità (in Italia la produzione di carni copre soltanto il 50 per cento del fabbisogno nazionale). Pertanto, poiché i titoli di importazione da paesi terzi sono rilasciati ai residenti in qualsiasi paese della CEE ed utilizzabili in tutto il territorio comunitario, non risulta possibile disporre di elenchi dei nominativi degli importatori.

Con riferimento alle quantità importate si comunica che nel corso dei primi cinque mesi del 1979 sono state importate in Italia circa quintali 1.238.000 di carni fresche, di cui quintali 1.108.000 dai paesi CEE. Le importazioni di carni congelate sono ammontate a quintali 145.000, di cui quintali 43.000 dalla Comunità.

Nel contempo si registra un'importazione complessiva di bestiame bovino di capi 813.000, dei quali 34.500 di origine extracomunitaria.

Non sono, per altro, ancora disponibili dati disaggregati sulle importazioni effettuate dai paesi dell'est nel corso dei primi mesi del 1979.

*Il Ministro del commercio con l'estero:* STAMMATI.

CARLOTTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere — premesso che:

risulta organicamente definito il riaspetto generale relativo alle pensioni di guerra col beneficio e l'agganciamento del trattamento economico al costo della vita, come risulta dal decreto delegato n. 915 del 23 dicembre 1978, in *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 29 gennaio 1979;

tenuto conto che, nonostante siano trascorsi 29 anni da quando la legge numero 539 del 1950 e la n. 474 del 1958, hanno suggerito che tutte le disposizioni inerenti agli invalidi di guerra debbono essere estese per la parificazione agli invalidi per servizio militare, nessun provvedimento, purtroppo, risulta ancora preso a favore dei benemeriti mutilati ed invalidi per la menomazione fisica contratta e discendente da un unico motivo: la difesa dello Stato!;

considerato che molto spesso, purtroppo, gli agenti dei corpi di polizia preposti per l'ordine pubblico vengono barbaramente uccisi o gravemente feriti, si ravvisa l'indilazionabile necessità di estendere agli stessi il medesimo trattamento morale ed economico goduto dagli invalidi di guerra;

nonostante siano intervenute ad avvalorare le due suddette leggi, le decisioni nn. 10-959, 895-959 e un parere n. 82-960 del Consiglio di Stato, nonché due Sentenze della Corte costituzionale nn. 41-973 e 103-976, non ancora è stata rimossa la discordanza e la discriminazione esistente per l'equiparazione fra invalidi di guerra e invalidi per servizio. Infatti, un pensionato di guerra percepisce dal gennaio 1979, uguale per tutti i gradi, la seguente pensione: 8<sup>a</sup> Categoria lire 52.500 mensili; 7<sup>a</sup> Categoria lire 70.000; 6<sup>a</sup> Categoria lire 87.500; 5<sup>a</sup> Categoria lire 105.000, ed infine la 1<sup>a</sup> Categoria lire 225.000 mensili. Per l'8<sup>a</sup> Categoria l'invalido per servizio percepisce invece lire 18.000 mensili circa, quale trattamento tabellare —

quale provvedimento urgente si intende adottare, in quanto, l'estensione del beneficio agli invalidi per servizio è suggerito

da una obbiettiva necessità di carattere morale ed equitativo verso coloro che tutto hanno dato allo Stato, e non par giusto lesinare sulla pelle degli invalidi solo il modesto onere di qualche miliardo di lire annue. (4-00506)

**RISPOSTA.** — Si fa presente che la parificazione dei mutilati ed invalidi per servizio a quelli di guerra prevista dalle norme di cui alle leggi 15 luglio 1950, n. 539 e 3 aprile 1958, n. 474 non ha effetto, per espressa disposizione dell'articolo 5 della legge n. 474, per quanto concerne il trattamento di pensione.

Si precisa inoltre che al principio di equiparazione contenuto nelle suddette disposizioni non è stato riconosciuto il carattere di immediata ed automatica precettività, sia per motivi di ordine finanziario e sia per la differente natura giuridica dei due ordinamenti pensionistici, che non consentono una meccanica trasposizione dei miglioramenti delle pensioni di guerra alle pensioni privilegiate ordinarie.

La suddetta equiparazione, pertanto, è sempre stata limitata al trattamento accessorio (assegni di superinvalidità, di accompagnamento, di incollocabilità, di previdenza, ecc.), senza riguardare il trattamento fondamentale dei mutilati ed invalidi per servizio che deriva da un organico rapporto di lavoro, connesso con la durata del servizio, con il grado e la qualifica rivestita e con lo stipendio percepito; e ciò a differenza di quello dei pensionati di guerra che trae origine da altro titolo ed è stabilito in misura tabellare.

Di conseguenza, ad ogni miglioramento apportato agli assegni delle pensioni di guerra è sempre seguito, secondo una prassi ormai consueta, un corrispondente aumento degli assegni accessori ai mutilati ed invalidi per servizio disposto con autonomi provvedimenti legislativi.

Il problema sollevato è, per altro, alla attenzione degli organi governativi; di recente, infatti, è stato sottoposto all'esame della Presidenza del Consiglio dei ministri uno schema di provvedimento legislativo

che viene incontro alle prospettate esigenze quanto meno per l'estensione dei benefici attribuiti ai pensionati di guerra a quegli istituti economici e normativi compatibili con i due diversi ordinamenti.

*Il Ministro del tesoro:* PANDOLFI.

**CASALINO.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere l'esito della pratica di pensione di guerra della signora Adamo Assunta, nata a Sannicola (Lecce) il 19 febbraio 1908.

L'interessata è stata esaminata dalla Commissione medica per le pensioni di guerra di Taranto il 18 novembre 1977, e ovviamente riconosciuta inabile permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro.

(4-00054)

**RISPOSTA.** — Nei riguardi della signora Adamo Assunta, collaterale maggiorenne dell'ex militare Angelo, è stata emessa la determinazione direttoriale concessiva, a decorrere dal 1° dicembre 1976, di pensione indiretta di guerra nella misura intera stabilita dalla tabella O annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, con l'aggiunta dell'assegno di previdenza previsto dall'articolo 66 della stessa legge e successive modificazioni.

Tale trattamento è stato ridotto nella misura della metà, a far tempo dal 1° aprile 1977, per la compartecipazione dell'altra sorella del dante causa, signora Adamo Concetta.

Il suindicato provvedimento è stato trasmesso al comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione e, non appena approvato, il provvedimento medesimo verrà inviato, con il relativo ruolo d'iscrizione, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Lecce, per l'esecuzione.

L'interessata, comunque, sarà tempestivamente informata da parte di questa Amministrazione, sul seguito della pratica.

*Il Sottosegretario di Stato per il tesoro:* TAMBRONI ARMAROLI.

CASALINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica di pensione del signor Marte Pantaleo, nato il 24 novembre 1905 a Uggiano La Chiesa (Lecce). L'interessato è stato sottoposto a visita dalla Commissione medica per le pensioni di guerra di Taranto il 26 agosto 1977 e dichiarato inabile a qualsiasi lavoro proficuo.

La Direzione provinciale del tesoro di Lecce in data 16 novembre 1977 con lettera protocollata n. 1368 ha proposto la voltura della pensione n. 994620 a favore di Marti Pantaleo collaterale di Salvatore precisando che l'iscrizione n. 994620 è stata volturata a favore di Marti Assunta Antonia, collaterale di Salvatore con decreto n. 17100 del 4 marzo 1976 con decorrenza dal 1° marzo 1974.

L'interrogante chiede ancora di conoscere se vi sono altri motivi che impediscono la immediata definizione della pratica di pensione di guerra del signor Marte Pantaleo. (4-00055)

RISPOSTA. — Nei riguardi del signor Marte Pantaleo, collaterale dell'ex militare Salvatore, è stata emessa determinazione direttoriale concessiva di pensione indiretta di guerra a decorrere dal 1° febbraio 1977, oltre l'assegno di previdenza nella misura stabilita dall'articolo 66 della legge 18 marzo 1968, n. 313 e successive modificazioni.

Detto provvedimento è stato trasmesso al comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione e, non appena approvato, il provvedimento medesimo verrà inviato, con il relativo ruolo di iscrizione, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Lecce, per la corresponsione degli assegni spettanti al signor Marte.

L'interessato, comunque, sarà tempestivamente informato, da parte di questa Amministrazione, sull'ulteriore corso della pratica.

*Il Sottosegretario di Stato per il tesoro:* TAMBRONI ARMAROLI.

CASALINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica di pensione di guerra della signora Reno Maria Crocifissa nata a Galatone (Lecce) il 17 luglio 1915.

La Commissione medica per le pensioni di guerra di Taranto ha espresso parere favorevole in seguito a visita medica effettuata il 19 dicembre 1977. (4-00056)

RISPOSTA. — La pratica di pensione concernente la signora Maria Crocifissa Reno, collaterale maggiorenne del caduto Donato, è in trattazione presso la direzione provinciale del Tesoro di Lecce, che ha in carico la partita di pensione iscrizione n. 5349158, già intestata alla defunta madre signora Lucia Russo vedova Reno.

In particolare, si precisa che il suindicato ufficio, presso cui è in corso di definizione oltre la domanda di pensione presentata dalla predetta richiedente anche quella prodotta dall'altra collaterale signora Giuseppa Reno, nata a Galatone (Lecce) il 9 agosto 1908, in data 22 agosto 1979 ha emesso il provvedimento concessivo n. 18617 a favore di entrambe le aventi diritto nella misura ripartita di un mezzo della Tabella O annessa alla legge n. 313 del 1968 e successive modificazioni.

Tale provvedimento in data 23 agosto 1979 con elenco n. 22 è stato trasmesso alla ragioneria provinciale dello Stato di Lecce che lo ha inoltrato alla delegazione regionale della Corte dei conti di Bari in data 28 agosto 1979 con elenco n. 107 per il prescritto visto di legittimità.

*Il Sottosegretario di Stato per il tesoro:* TAMBRONI ARMAROLI.

CASALINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica di riversibilità della pensione di guerra presentata dalla signora Paiano Grazia nata il 1° settembre 1919 a Superano (Lecce) collaterale di Annunziato.

La pensione di guerra era già goduta dalla madre signora Resta Maria deceduta l'8 febbraio 1974.

Paiano Grazia è stata sottoposta a visita dalla Commissione medica per le pensioni di guerra di Taranto il 17 gennaio 1977 e riconosciuta inabile permanentemente. (4-00274)

RISPOSTA. — Nei riguardi della signora Grazia Paiano, collaterale maggiorenne inabile dell'ex militare Annunziato, è stata emessa determinazione direttoriale concessiva di pensione indiretta di guerra a decorrere dal 1° giugno 1975, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. In aggiunta al cenno benefico, di cui era in godimento la madre signora Maria Stella Resta deceduta l'8 febbraio 1974, alla predetta collaterale è stato inoltre concesso l'assegno di previdenza nella misura stabilita dall'articolo 66 della legge 18 marzo 1968, n. 313 e successive modificazioni.

Il suindicato provvedimento è stato trasmesso al comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione e, non appena approvato, il provvedimento medesimo verrà inviato, con il relativo ruolo di iscrizione, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Lecce, per la corresponsione degli assegni spettanti alla signora Grazia Paiano.

L'interessata, comunque, sarà tempestivamente informata, da parte di questa Amministrazione, sul seguito della pratica.

*Il Sottosegretario di Stato per il tesoro:* TAMBRONI ARMAROLI.

CASALINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che impediscono l'esame immediato e il giudizio sul ricorso gerarchico 50749 presentato dal mutilato di guerra signor Isceri Vincenzo per la definizione della pratica di pensione di guerra. Posizione n. 370362/D. (4-00325)

RISPOSTA. — Con determinazione direttoriale n. 0049940/Z del 17 febbraio 1978, al signor Vincenzo Isceri, già titolare di pensione vitalizia di prima categoria per esiti di amputazione gamba sinistra, venne

concesso, per riscontrato aggravamento della cennata mutilazione, trattamento pensionistico di prima categoria più assegno cumulo di ottava categoria a decorrere dal 1° agosto 1975, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda di revisione. Con lo stesso provvedimento, al predetto venne altresì negato diritto a pensione per l'infirmità di nevrosi ansiosa depressiva, in quanto non interdipendente con la lesione pensionata ed inoltre perché non constatata entro i termini tassativamente stabiliti dall'articolo 89 della legge 18 marzo 1968, n. 313.

Avverso la surriferita determinazione direttoriale, l'interessato ha presentato, ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1971, n. 585, ricorso gerarchico n. 50749.

In conseguenza si è proceduto alla revisione della pratica pensionistica del ricorrente; sulla base di una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, ivi compreso il parere espresso il 14 dicembre 1978 dalla commissione medica superiore che ha ritenuto la nevrosi ansiosa-depressiva in relazione con la grave mutilazione, è stato ora predisposto schema di decreto che prevede, a modifica del provvedimento impugnato, la concessione della pensione di prima categoria più assegno di cumulo di quinta categoria, a decorrere dal 1° agosto 1975, per il complesso delle affezioni riscontrate al signor Isceri nella visita collegiale da questi subita, presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Bologna, in data 23 aprile 1976.

Su detto schema di decreto dovrà però pronunciarsi, come disposto dall'ultimo comma del succitato articolo 17 della legge n. 585 del 1971, il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, al quale è stato già trasmesso il relativo fascicolo degli atti.

Si assicura l'interrogante che non appena il suindicato consenso si sarà pronunciato, questa Amministrazione provvederà ad informare il signor Isceri in merito all'ulteriore corso della pratica.

*Il Sottosegretario di Stato per il tesoro:* TAMBRONI ARMAROLI.

CASALINO, CONCHIGLIA CALASSO CRISTINA E GATTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere come viene ripartita la somma di lire sette miliardi prevista al n. 1574, contributi per il finanziamento degli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, del bilancio 1979 del Ministero dell'agricoltura e foreste. (4-00472)

RISPOSTA. — Al capitolo 1574 del bilancio di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stata iscritta, per l'anno in corso, la somma di 7 miliardi di lire, per il funzionamento dei istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.

Considerato che la ricerca viene sempre più ad assumere la caratterizzazione di un investimento produttivo, anzi del più produttivo e qualificato tra gli investimenti, la ripartizione della predetta somma tra i 23 istituti di ricerca e sperimentazione agraria non viene effettuata con criteri esclusivamente amministrativi, ma è preceduta da un'attenta e scrupolosa programmazione.

In particolare, nell'anno in corso, la fase programmatica è stata avviata con la circolare del 23 novembre 1978, n. 25, con la quale si è inteso provocare un processo di revisione dell'intera attività degli istituti.

In tale intento, si è data agli istituti stessi la possibilità di riservare una quota non superiore al 20 per cento della propria attività ordinaria per portare avanti le problematiche di fondo di ciascun settore, mentre ciascun istituto avrebbe riconsiderato la restante parte della propria attività, finanziandola al conseguimento di precisi obiettivi della politica agricola nazionale, definiti nella stessa circolare. Particolare impegno è stato richiesto agli istituti nel ricercare forme di aggregazione, che aumentassero la produttività e la qualità dei risultati sperimentali. A tale scopo, si è assicurata la preferenza per iniziative di vasto respiro che, per la multidisciplinarietà delle tematiche sottese, venissero sottoposte all'approccio operativo differenziato ma convergente di più istituti spe-

rimentali, o almeno, in linea subalterna, che si configurassero come momento di coagulo tra le specifiche competenze di più sezioni operative dello stesso istituto.

Per la prima volta, infine, nell'anno in corso, agli istituti è stata proposta una scheda di ricerca per la programmazione della loro attività, che ha consentito una più organica esposizione e una più agevole valutazione.

Sulla base della predetta circolare, gli istituti hanno predisposto i loro programmi di attività, i quali sono stati istruiti dal competente ufficio della direzione generale della produzione agricola del Ministero e successivamente sottoposti al Comitato nazionale della sperimentazione agraria, funzionante presso la Direzione generale medesima ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318.

Successivamente al parere favorevole espresso dal Comitato nazionale della sperimentazione agraria, i programmi sono stati sottoposti ad una successiva istruttoria, nel corso della quale tutti i direttori degli istituti, singolarmente, sono stati chiamati a discutere i rispettivi programmi.

Sono emersi, in tal modo, concreti e puntuali elementi di giudizio, sulla base: dei programmi presentati; della rispondenza dei programmi stessi alle finalità di interesse pubblico e, in particolare, alle esigenze espresse dal mondo agricolo; delle capacità operative dei singoli istituti, rappresentate anche dalla disponibilità di personale; nonché della presenza di situazioni particolari relative all'attività dei singoli istituti.

Si è così potuto procedere alla ripartizione di circa il 92 per cento della predetta disponibilità, pari a lire 6.450 milioni già attribuite agli istituti predetti. La restante parte verrà ripartita quanto prima, essendo stata temporaneamente accantonata per far fronte a specifici programmi di ricerca tuttora in via di definizione, rientranti per la maggior parte nell'ambito di collaborazioni internazionali.

*Il Ministro:* MARCORA.

CONTU E GARZIA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se, con autonoma determinazione degli importatori preferenziali francesi, verrà ridotto, a partire dal 1° agosto 1979, il contingente d'importazione dei vini rossi da tavola italiani in Francia.

Tale determinazione, se attuata, comporterebbe la riduzione dell'importazione in Francia da 550.000 ettolitri a 400.000 ettolitri per mese, creando ulteriori penalizzazioni, che si aggiungerebbero a quelle (già denunciate dai produttori italiani) verificatesi per lo sfavorevole andamento del mercato vinicolo e per la continua violazione della norma di libera circolazione dei vini all'interno della Comunità europea.

Gli interroganti chiedono altresì di accertare se da parte del Ministero della agricoltura francese si stia operando una sorta di ostruzionismo attraverso il sistema di graduazione per contingenti delle importazioni ed altri discutibili interventi pilotati dall'alto, quali la sosta dei vini, per lo sdoganamento, protrattasi anche per la durata di 60 giorni.

Qualora i fatti suesposti vengano accertati o gli uffici ne siano già a conoscenza, gli interroganti chiedono quali interventi il Ministro intenda compiere, nell'ambito delle relazioni all'interno della Comunità e del regime adottato dai paesi membri, anche con accordi bilaterali, perché simili fenomeni di ostruzionismo vengano a cessare.

Gli interroganti chiedono infine di conoscere quali interventi il Ministro dell'agricoltura e delle foreste intenda compiere per agevolare l'esportazione di vino da tavola verso i paesi non facenti parte della Comunità.

Ciò in considerazione del perdurare dei prezzi medi ponderati nei mercati rappresentativi per i vini da tavola bianchi « A1 » (al di sotto dei prezzi di orientamento) delle previsioni abbondanti della prossima raccolta, delle giacenze (al momento superiori alle possibilità di assorbimento del mercato italiano ed europeo), della concorrenza dei paesi non compresi nell'area

comunitaria che praticano prezzi nettamente inferiori a quelli CEE e delle attuali possibilità di vendita di vino bianco « A1 » verso i paesi terzi a prezzi inferiori al prezzo di orientamento.

Per l'urgenza dei quesiti esposti, è gradita una risposta scritta tempestiva sull'accertamento effettuato e sugli eventuali provvedimenti adottati o che si intendono adottare. (4-00171)

RISPOSTA. — Questo Ministero non è a conoscenza di misure restrittive autonomamente adottate dagli importatori francesi per la campagna 1979-1980. D'altra parte, se misure di questo genere sono state stabilite per il futuro — così come gli interroganti presumono che siano state prese per il passato — sarà soltanto la realtà operativa ad evidenziarlo; ciò in quanto è, formalmente, impossibile adottare misure restrittive agli scambi da imporre all'intera categoria degli importatori francesi, certamente non tutti pronti a rispettarle. In casi del genere, più che ipotesi valgono i dati di fatto; e questi dimostrano che, malgrado tutto, le nostre esportazioni di vini in Francia sono sensibilmente aumentate anche in questi ultimi mesi.

Nei primi cinque mesi del 1978, infatti, le esportazioni (di vini e di mosti) erano inferiori a 2,5 milioni di ettolitri, mentre nel corrispondente periodo del 1979 si sono attestate su circa 4,1 milioni di ettolitri, facendo registrare, quindi, un incremento di circa il 65 per cento.

Per quanto riguarda le difficoltà e i ritardi intervenuti nelle importazioni dei vini da tavola italiani in Francia, si assicura che questo Ministero è ripetutamente intervenuto presso le autorità francesi, informandone anche gli organi della commissione della CEE.

Tali difficoltà e ritardi sono stati attribuiti: all'aumento delle nostre esportazioni; alla necessità di un certo periodo di rodaggio per decentralizzare gli uffici addetti ai controlli analitici sul vino e, infine, alle agitazioni sindacali intervenute

nel servizio postale, che hanno determinato ritardi nella trasmissione dei campioni e dei risultati delle analisi sui campioni medesimi.

In ogni caso, c'è da considerare che, prima del 1970, l'Italia esportava in Francia meno di 100 mila ettolitri di vino all'anno, mentre ora tale quantità è ben minore di quella esportata nel corso di una settimana. Ciò vale a spiegare — anche se non a giustificare — certi segni di insofferenza che, di tanto in tanto, affiorano in Francia negli ambienti del settore vitivinicolo.

In merito, poi, all'agevolazione delle esportazioni di vini da tavola verso i paesi terzi, si fa presente che questo Ministero ha ripetutamente interessato gli organi comunitari, ai quali compete l'adozione di provvedimenti che, oltre ad aumentare lo attuale livello unitario — fermo sin dal 1975 — allarghino l'area dei paesi verso i quali è prevista la concessione della restituzione ed estendano la stessa restituzione anche ai mosti.

Si confida che tale richiesta, ancora sul tappeto, possa avere seguito allorquando il Consiglio CEE avrà varato il *dossier* vitivinicolo recante misure strutturali e di mercato per un definitivo e sostanziale equilibrio del mercato vinicolo negli anni futuri.

Tuttavia, proprio nei giorni scorsi la commissione CEE ha dichiarato — dietro nostra insistenza — che anche il vino da tavola rosato è da considerare oggetto di restituzione e, cioè, con validità retrodatata al 1976.

Circa, infine, l'attuale situazione del mercato vinicolo e le prospettive a breve termine, va fatto presente che è stata varata la misura del ricollocamento consistente nella concessione di un aiuto di lire 1.336,5 per ettolitro per il trasferimento dei vini stoccati da punti prossimi alla produzione a quelli più vicini al consumo, mentre sono da attendersi altre misure, quali la distillazione di buon fine e la distillazione preventiva.

*Il Ministro:* MARCORÀ.

COSTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali iniziative il Governo intenda assumere al fine di evitare il progressivo e negativo estendersi delle assunzioni, a tempo determinato, negli uffici pubblici dei cosiddetti « novantisti » i quali vengono chiamati, a rotazione e secondo discutibili criteri pratici che hanno dato luogo spesso ad ingiustizie, a prestare servizio per il periodo di 90 giorni presso uffici finanziari, giudiziari, postali, dell'amministrazione carceraria, ecc.

L'interrogante desidera sottolineare l'assurdità economico-sociale ed anche morale (nei confronti degli interessati) nonché la non produttività di simile prassi che doveva rivestire inizialmente il carattere dell'eccezionalità e che è andata invece estendendosi a macchia d'olio e sempre più in profondità nelle pubbliche amministrazioni.

Per sapere quali iniziative verranno assunte in proposito dal Governo. (4-00269)

RISPOSTA. — Le assunzioni di personale straordinario a 90 giorni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 non costituiscono una prassi da parte dei pubblici uffici, tenuto conto che possono essere effettuate unicamente da quelle amministrazioni dello Stato che prima dell'entrata in vigore dell'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, avevano la facoltà di assumere personale non di ruolo.

Inoltre, si precisa che il ricorso a tale forma di reclutamento si rende necessario per sopperire alle carenze degli organici delle amministrazioni interessate in relazione ad esigenze straordinarie che si verificano nei periodi di maggiore concentrazione del lavoro (come, ad esempio, durante le festività per l'amministrazione postale, nel periodo di ricezione delle denunce dei redditi per l'Amministrazione finanziaria).

Le predette assunzioni devono essere effettuate sulla base di un contingente preventivamente stabilito dal ministro che le dispone e, per le amministrazioni auto-



me, dal rispettivo direttore generale, sentito il consiglio di amministrazione, secondo l'ordine di graduatoria degli aspiranti iscritti negli appositi elenchi predeterminati allo scopo.

Va rilevato infine che le assunzioni effettuate in violazione delle norme che le disciplinano comportano precise responsabilità da parte dei funzionari che le dispongono.

*Il Ministro del tesoro:* PANDOLFI.

**COSTA.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere le ragioni per cui non è stata definita la pratica di pensione del signor Mandrile Antonio, nato il 9 novembre 1915 a Villafalletto (Cuneo) ed ivi residente in via Fossano, n. 12.

A detta pratica inoltrata alla Direzione generale delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro il 31 marzo 1973 è stato attribuito il numero di posizione n. 28037 R.I.G.E. (4-00419)

**RISPOSTA.** — Con determinazione del 27 giugno 1974, n. 2547561/Z, al signor Antonio Mandrile venne negato diritto a trattamento pensionistico per l'infermità di bronchite enfisematosa, non risultando tale affezione debitamente constatata, dalle competenti autorità militari o civili, entro il termine di cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra, come tassativamente previsto dall'articolo 89 della legge 18 marzo 1968, n. 313.

Avverso il surriferito provvedimento di diniego, l'interessato ha presentato, ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1971, n. 585, ricorso gerarchico che è stato assunto a protocollo con il n. 28037/R.I.G.E.

In conseguenza, sono stati avviati i relativi adempimenti e, tra l'altro, è stato chiesto al signor Mandrile di presentare memorie o documenti, eventualmente in suo possesso, ovvero di fornire, a sostegno di quanto affermato nel suo ricorso, ogni utile precisazione ai fini della definizione del gravame.

Detta istruttoria non ha avuto, però, esito favorevole in quanto, dalla nuova

certificazione fatta pervenire dal ricorrente, non sono emersi elementi di giudizio che consentano di collegare la cennata infermità bronchiale con il servizio militare dal medesimo prestato durante la guerra 1940-45.

Tuttavia, dato che a tale certificazione è stato allegato un attestato relativo al ricovero subito dall'interessato presso il reparto malattie infettive dell'ospedale civile Santa Croce di Cuneo dal 16 al 26 maggio 1945, si è ritenuto opportuno, allo scopo di non trascurare alcuna possibilità di indagine, effettuare un supplemento di istruttoria chiedendo, al suindicato nosocomio, copia integrale della cartella clinica relativa a detto ricovero.

Si assicura l'interrogante che non appena sarà acquisito l'atto sanitario di cui sopra è cenno, verranno adottati, con ogni possibile sollecitudine, gli opportuni provvedimenti.

*Il Sottosegretario di Stato:*  
TAMBRONI ARMAROLI.

**COSTAMAGNA.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere il pensiero del Governo sulla urgenza di una nuova disciplina delle Borse valori, del mercato mobiliare e del trattamento fiscale dei titoli azionari. (4-00198)

**RISPOSTA.** — Già nella passata legislatura il Governo ed il Parlamento si sono dimostrati particolarmente attenti ai problemi delle borse valori, nel quadro di un'attività diretta al migliore funzionamento del mercato ed al potenziamento delle informazioni da offrire agli investitori.

A comprova di quanto sopra sono da ricordare la legge 18 dicembre 1977, n. 904 che ha modificato la disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ed il regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, realizzando così una svolta di fondamentale importanza nella politica legislativa concernente le società ed il mercato azionario e la legge 5 febbraio 1978, n. 787, avente per oggetto la disciplina di società con-

sortili per il risanamento di imprese societarie ed il consolidamento dei debiti bancari.

La fine anticipata della legislatura ha poi impedito che numerose altre iniziative riguardanti modifiche ed integrazioni alla legge n. 216 del 1974 sul mercato mobiliare, la disciplina delle offerte pubbliche d'acquisto e di vendita, la cessione dei pacchetti azionari di controllo, i fondi comuni d'investimento e le società fiduciarie, completassero il proprio *iter* parlamentare.

L'importanza e l'urgenza dei problemi segnalati dall'interrogante non è per altro sfuggita al nuovo Governo il quale non ha mancato di agire con la necessaria tempestività per promuovere un ulteriore passo in avanti nel laborioso processo di revisione della legislazione in materia societaria ed in quella concernente i mercati mobiliari.

Si precisa infatti che il Consiglio dei ministri nella seduta del 4 settembre 1979 ha approvato un disegno di legge, già deliberato e sottoposto all'esame del Parlamento nella precedente legislatura (Atto Senato n. 1574) ma decaduto per la fine della medesima, recante delega al Governo ad emanare norme di attuazione delle direttive del Consiglio delle comunità europee in materia di ravvicinamento delle legislazioni nazionali sulle società, nonché per il completamento della riforma del diritto societario e della legislazione sui mercati mobiliari, al fine di assicurare una nuova ed organica disciplina della materia.

In rapporto alla complessità di detta disciplina nel provvedimento di che trattasi è prevista anche l'istituzione di un apposito comitato tecnico consultivo, alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio, per assistere il Governo nell'elaborazione del nuovo sistema normativo.

*Il Ministro:* PANDOLFI.

FRANCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali non sia stata ancora evasa la domanda di Taccola Siria di Uliveto (Pisa), invalida, in-

tesa ad ottenere la reversibilità della pensione di guerra percepita dal defunto padre Taccola Tersilio Lamberto (n. 8476150), presentata da oltre due anni. (4-00244)

RISPOSTA. — Per definire l'istanza con la quale la signorina Siria Taccola ha chiesto di conseguire trattamento pensionistico di guerra in qualità di collaterale maggiore dell'ex militare Dilvo, deceduto nel conflitto 1940-45, si è reso necessario effettuare un supplemento di istruttoria.

Infatti, ai fini di stabilire la inabilità o meno a proficuo lavoro della predetta istante, sono stati disposti, nei riguardi della medesima, i prescritti accertamenti sanitari presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Firenze. Nel contempo, inoltre, la Taccola è stata invitata, per il tramite del comune di Vicopisano (Pisa), a far pervenire una attestazione da cui risulti la situazione tributaria della predetta con riferimento agli anni 1977 e 1978.

E ciò per il disposto di cui all'articolo 67 della legge 18 marzo 1968, n. 313 e successive modificazioni, in base al quale la concessione del trattamento pensionistico a favore dei genitori, collaterali ed assimilati del militare deceduto a causa della guerra è subordinato, tra l'altro, alle condizioni economiche dei suindicati richiedenti.

Si assicura l'interrogante che non appena saranno acquisiti al fascicolo degli atti i necessari elementi di giudizio, verranno adottati, con ogni possibile sollecitudine, gli opportuni provvedimenti.

*Il Sottosegretario di Stato:*  
TAMBRONI ARMAROLI.

FRANCHI, MICELI E LO PORTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Per sapere se sia a loro conoscenza che al Battaglione logistico « Mantova » con sede a Udine non è stata concessa alcuna decorazione per il mirabile servizio prestato con encomiabile tempestività (dalle ore 23 del 6 maggio 1976 un ufficiale, due sottufficia-

li e 64 militari di truppa erano già a Maiano a prestare i necessari soccorsi) in occasione del tragico terremoto che tre anni or sono colpì il Friuli e concretati nella guida di autoambulanze, nello scavo e nella rimozione delle macerie troppo spesso con mezzi inadeguati, nel trasporto dell'acqua e dei viveri, degli attendamenti, delle coperte e dei vestiari, per giorni e giorni ininterrottamente senza sosta per il riposo e per il sonno con attività anche presso l'ospedale di Gervasutta, e successivamente alla riparazione e manutenzione dei mezzi militari impiegati nei soccorsi; e per conoscere se non si ritenga di dover provvedere ora.

Gli interroganti, a tale proposito, fanno sapere che i singoli hanno avuto un diploma di riconoscenza, ma che altri reparti hanno avuto anche un riconoscimento che è stato negato al citato battaglione. (4-00353)

FRANCHI, MICELI E LO PORTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Per sapere se sia a loro conoscenza che al Battaglione logistico « Mantova » con sede in Udine non è stata concessa alcuna decorazione per il mirabile servizio prestato con encomiabile tempestività (dalle ore 23 del 6 maggio 1976 un ufficiale, due sottufficiali e 64 militari di truppa erano già a Maiano per prestare i necessari soccorsi) in occasione del tragico terremoto che tre anni or sono colpì il Friuli e concretatosi nella guida di autombulanze, nello scavo e nella rimozione delle macerie troppo spesso con mezzi inadeguati, nel trasporto dell'acqua e dei viveri, degli attendamenti, delle coperte e del vestiario, per giorni e giorni, ininterrottamente senza soste per il riposo e per il sonno con attività anche presso l'Ospedale di Gervasutta, e successivamente alla riparazione e manutenzione dei mezzi militari impiegati nei soccorsi; e per conoscere se si ritenga di dover provvedere ora.

Gli interroganti, a tale proposito, fanno sapere che i singoli hanno ricevuto

un diploma di riconoscenza e che altri reparti hanno avuto anche un riconoscimento che è stato negato al citato battaglione. (4-00537)

RISPOSTA. — La Difesa ha da tempo esaminato la possibilità di concedere una ricompensa al valore dell'esercito anche al battaglione logistico Mantova per l'opera di soccorso, indubbiamente meritoria, prestata alle popolazioni friulane colpite dal sisma del 1976.

Purtroppo, trattandosi di fatti a carattere episodico, ai quali hanno preso parte nuclei di militari che hanno operato in condizioni di accentuato isolamento, la ricerca della prevista documentazione, volta a suffragare la proposta in questione, è risultata alquanto laboriosa e non si è potuta completare entro i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 658.

Allo scopo, comunque, di definire positivamente il caso prospettato dagli interroganti, è stata posta allo studio la possibilità di modificare l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 658, al fine di prorogare i termini per la presentazione delle proposte di ricompense al valore dell'esercito.

*Il Ministro della difesa:* RUFFINI.

GREGGI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere notizie circa eventuali interventi di organi governativi e ministeriali, in merito all'episodio verificatosi nella scuola media « Enrico Mattei » di Gela in Sicilia, nella quale il consiglio di istituto avrebbe deciso di separare nelle prime classi i ragazzi dalle ragazze.

A prescindere da ogni valutazione sul merito del provvedimento e senza giudicare le reazioni di larga parte della stampa italiana (che conferma la tesi da molti sostenuta secondo la quale in queste materie « sessuali » esistono potenti « veline »...), l'interrogante gradirebbe conoscere

come potrebbe mai giustificarsi l'intervento di qualsiasi autorità governativa con la esaltazione fatta in questi anni, in modo sistematico, dagli organi, dai partiti e dalla stampa di governo della « sperimentazione », della « partecipazione » e della « autonomia », in base alle quali — ovviamente — il consiglio di istituto ha preso la sua decisione.

Con l'occasione, l'interrogante gradirebbe anche conoscere se il Governo non ritenga che questo episodio debba essere valutato tenendo conto della « impossibile condizione » nella quale (fuori e contro i diritti ed i doveri delle famiglie, fuori e contro gli elementari doveri della scuola statale e non statale) i giovani sono sottoposti ad un incessante, progressivo, sempre più degradato e degradabile, bombardamento di pornografia e di droga, che fatalmente altera ed esaspera il normale sviluppo di normali sentimenti e rapporti delle classi più giovani.

L'interrogante, che ebbe la fortuna di frequentare la scuola media statale in un periodo nel quale lo Stato si riteneva impegnato ad ostacolare (e non certo a favorire, come oggi, e con « scientifiche » iniziative ed imposizioni « legislative ») tutto ciò che potesse artificiosamente ed innaturalmente turbare l'ambiente psicofisico dei giovani, gradirebbe conoscere se l'attuale Governo intenda ispirare la sua azione alla « protezione dei giovani », oppure alla « protezione dei corruttori dei giovani ».

L'interrogante gradirebbe infine conoscere in quali modi, in ogni caso il Governo si senta impegnato a far rispettare il principio fondamentale sancito dall'articolo 30 della Costituzione, per il quale il dovere e diritto di « mantenere istruire ed educare i figli "spetta" ai genitori » (ed evidentemente non ad altri). (4-00101)

RISPOSTA. — Dagli elementi acquisiti è risultato che il provvedimento di costituzione, nell'ambito della scuola media E. Mattei di Gela, di prime classi unisesso era stato adottato, in un primo tempo, dal competente consiglio di istituto, nella sua

piena autonomia, per motivi di organizzazione interna e, in special modo, per ovviare alle difficoltà, che si sarebbero incontrate nella formazione dell'orario delle lezioni di educazione fisica, tenuto conto che la scuola, per mancanza di locali, funziona a doppio turno.

Successivamente, constatate le perplessità che il provvedimento aveva suscitato negli ambienti scolastici cittadini, lo stesso consiglio di istituto, nella seduta del 12 luglio 1979, ha ritenuto opportuno annullare la precedente deliberazione; non risulta che, nella circostanza, il citato organismo abbia subito interventi da parte di autorità governative.

Quanto all'ultima parte dell'interrogazione, è noto che l'istituzione degli organi collegiali, ed in particolare del consiglio di istituto, ha inteso rispondere, sostanzialmente, proprio all'esigenza di tutelare il diritto-dovere dei genitori in ordine alla gestione della vita scolastica dei propri figli.

A vigilare sul corretto funzionamento dei predetti organi quest'Amministrazione provvede attraverso i dirigenti degli uffici scolastici provinciali, in conformità di quanto stabilito dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

*Il Ministro della pubblica istruzione:*  
VALITUTTI.

GUARRA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra dell'ex militare Brandimarte Parisi nato a Battipaglia il 29 ottobre 1922 ed ivi residente alla via De Gasperi n. 25. (4-00299)

RISPOSTA. — Nei riguardi del signor Brandimarte Parisi è stata emessa determinazione concessiva di indennità per una volta tanto pari a cinque annualità della pensione di ottava categoria, a decorrere dal 1° maggio 1974, per l'infermità « esiti di congelamento ai piedi ».

Con lo stesso provvedimento, inoltre, all'interessato è stato negato diritto a trat-

tamento pensionistico per non dipendenza da causa di servizio di guerra delle infermità di edentulia totale, gastrite, atrofia testicolare e pregressa parotite bilaterale.

Detta determinazione è stata trasmessa al comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione e, non appena approvata, la determinazione stessa verrà inviata alla regioneria centrale di questa Amministrazione per la emissione del mandato di pagamento relativo alla cennata indennità.

*Il Sottosegretario di Stato:*  
TAMBRONI ARMAROLI.

MANFREDI GIUSEPPE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere la situazione burocratico-amministrativa delle seguenti pratiche riguardanti:

1) il signor Garzino Giovanni, nato a Sampegre (Cuneo) il 10 luglio 1920 e qui residente in borgata Durandi n. 13, che il 5 marzo 1962 presentava domanda per ottenere il riconoscimento della pensione di guerra, domanda respinta il 10 ottobre 1964 con decreto ministeriale n. 2081432 e contro il cui diniego presentava ricorso il 13 marzo 1965 n. 652021, accolto parzialmente il 30 marzo 1973 con decreto n. 0402 R. R., posizione n. 1517375/D;

2) la signorina Ferrero Teresa, nata a Fossano il 17 febbraio 1911 e qui residente in via Barotti 50, che in data giugno 1968 presentava domanda per ottenere il riconoscimento della reversibilità della pensione di guerra n. 1097529 goduta dalla madre Pirra Agnese vedova del caduto di guerra Ferrero Matteo: respinta la richiesta, presentava ricorso il 24 settembre 1969, iscritto a ruolo col n. 789212;

3) la signorina Scarzello Maddalena, nata a Fossano il 25 ottobre 1913 e qui residente in via Cervaria 29, cui fu riconosciuto il diritto alla reversibilità della pensione di guerra (iscrizione n. 5562032) del fratello Mario caduto in guerra nel 1940 (e già goduta dal padre prima e dalla madre poi): dopo aver fruito di detta pensione per 7 anni, le è stata sospesa, an-

corché la Commissione medica di Torino, in data 11 ottobre 1978, l'abbia ritenuta ora « non idonea a lavoro proficuo permanentemente » (con decorrenza 1° gennaio 1976). (4-00071)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 10 ottobre 1964, n. 2081432 al signor Giovanni Garzino nato a Sampegre (Cuneo) il 10 luglio 1920, venne negato diritto a trattamento pensionistico di guerra per i pregressi esiti di congelamento ai piedi, perché ritenuti non classificabili e per l'allegata infermità di reumatismo articolare, in quanto non debitamente constatata, dalle competenti autorità militari o civili, entro il termine di cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra, come tassativamente prescritto dall'articolo 24 - comma primo - della legge 9 novembre 1961, n. 1240.

A seguito della segnalazione effettuata dalla procura generale della Corte dei conti in ordine al ricorso giurisdizionale n. 652021 prodotto dall'interessato avverso il suindicato provvedimento di diniego, è stato dato corso, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585, al riesame amministrativo della posizione pensionistica del signor Garzino.

Dal cennato riesame è risultato che il predetto è stato prigioniero durante l'ultimo conflitto e poiché per i prigionieri di guerra le sopravvenute più favorevoli disposizioni di cui all'articolo 89 della legge 18 marzo 1968, n. 313 non prevedono più alcun termine per la constatazione sanitaria delle infermità denunciate ai fini pensionistici, si è proceduto ad esaminare nel merito la pratica per quanto concerne, in particolare, la dipendenza da causa di servizio di guerra del reumatismo articolare.

In tale sede, però, non sono emersi elementi utili ai fini del riconoscimento del diritto a pensione per la cennata affezione reumatica la quale, per altro, non fu riscontrata nella visita collegiale subito dall'interessato presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Torino.

Pertanto, con decreto ministeriale del 30 marzo 1973, n. 0402/RR, al signor Garzino è stato negato diritto a pensione per assenza di postumi invalidanti dell'algato reumatismo articolare e, nel contempo, è stato parzialmente revocato il provvedimento precedentemente adottato.

Notificato all'interessato il nuovo decreto, si è provveduto, in data 21 marzo 1974, a trasmettere il fascicolo degli atti n. 1517375/D, completo dell'originale del provvedimento in questione e del relativo referto di avvenuta notifica, alla procura generale della Corte dei conti, ove tuttora trovasi, per l'ulteriore seguito, così come disposto dal succitato articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585.

Da notizie assunte nelle vie brevi presso detta magistratura è risultato che, per la definizione del ricorso di cui sopra è cennato, gli atti concernenti il signor Garzino sono stati trasmessi al collegio medico-legale per un conclusivo parere tecnico-sanitario.

Pertanto utili chiarimenti in merito potranno essere richiesti direttamente alla Corte dei conti.

Per quanto riguarda la signorina Ferrero Teresa, nata il 17 febbraio 1911 a Fossano (Cuneo), si comunica che alla predetta, orfana dell'ex militare Matteo, con decreto n. 9800 del direttore provinciale del Tesoro di Cuneo emesso in data 19 luglio 1969, venne negato diritto a pensione indiretta di guerra, in quanto maggiorenne e non inabile a qualsiasi proficuo lavoro. Detto provvedimento fu adottato in conformità del parere espresso dalla commissione medica per le pensioni di guerra di Torino nella visita effettuata il 9 maggio 1969 e confermato, il 5 luglio successivo dalla commissione medica superiore.

A seguito della segnalazione effettuata dalla procura generale della Corte dei conti in ordine al ricorso giurisdizionale n. 789212 prodotto dalla Ferrero avverso il suindicato provvedimento di diniego, sono stati avviati i necessari adempimenti per far luogo, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 13 della legge 28

luglio 1971, n. 585, al riesame amministrativo della posizione pensionistica della predetta.

A tal fine è stata interessata, tra l'altro, la direzione provinciale del Tesoro di Cuneo perché trasmetta, alla Direzione generale delle pensioni di guerra tutta la documentazione in base alla quale venne adottato il provvedimento di diniego di cui sopra è cenno.

Non appena saranno acquisiti i necessari elementi di giudizio, verranno adottati, con ogni possibile sollecitudine, gli opportuni provvedimenti.

Si comunica, infine che nei riguardi della signorina Maddalena Scarzello, collaterale maggiorenne dell'ex militare Mario, è stata emessa determinazione direttoriale del 6 giugno 1979, n. 3612123/Z concessiva di pensione indiretta di guerra, oltre l'assegno di previdenza, da durare a vita a decorrere dal 7 gennaio 1976, scadenza del precedente trattamento attribuito in via temporanea.

Detto provvedimento, approvato di recente dal comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, è in corso di trasmissione alla direzione provinciale del Tesoro di Cuneo per la corresponsione degli assegni spettanti alla signora Ferrero.

*Il Sottosegretario di Stato:*  
TAMBRONI ARMAROLI.

MANFREDI GIUSEPPE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere la situazione burocratico-amministrativa delle pratiche riguardanti i casi dei signori:

1) Volpe Raimonda vedova Floris, nata ad Agrigento il 1° settembre 1910 e abitante a Fossano, via Pollenzo 1, la quale in data 20 gennaio 1970 presentava un ricorso (posizione amministrativa 629934) per impugnare il decreto ministeriale 2387659 con cui le si negava il diritto di reversibilità della pensione di guerra del marito Giovanni Floris, deceduto nel giugno del 1954 (risulta che il ricorso in data 8 settembre 1972 veniva spedito dalla Procura generale della Corte dei conti al

Ministero del tesoro con elenco n. 5943, protocollo n. 794780);

2) Abrate dottor Lorenzo, nato a Bra il 30 luglio 1907 e quivi residente in strada Bria 7, che collocato in pensione dal 1° ottobre 1976 in qualità di veterinario condotto del Comune di Cervere (Cuneo), è ancora in attesa di vedersi liquidata e definita la pensione di sanitario (la cui pratica reca il numero 145028);

3) Marengo Orsola, nata a Cherasco il 6 settembre 1924 e residente a Fossano in via Nazario Sauro 70, la quale aveva in godimento dal 1° giugno 1974 e fino al 31 maggio 1978 la pensione di reversibilità (di guerra, quale orfana di Marengo Bartolomeo) con libretto n. 7376451: in data 20 febbraio 1978 la Commissione medica per le pensioni di guerra di Torino tornava a riconoscerla inabile a qualsiasi proficuo lavoro per anni due, per cui la Marengo, fruiva di mezzi di sussistenza, è in attesa del riconoscimento del prolungamento della pensione (e della riscossione degli arretrati);

4) Dalmasso Giovanni, nato a Fossano (Cuneo) il 4 marzo 1923, e qui residente in via San Michele 48, che in data 23 novembre 1976 si vide proposta dalla Commissione medica per le pensioni di guerra di Torino l'indennità *una tantum* (tabella B) pari a due annualità di ottava categoria e, per due anni, la pensione di settima categoria (posizione n. 9055327/D);

5) Aragno Antonio, nato a Fossano il 6 ottobre 1918 e residente a Carrù (Cuneo), frazione Risorto, che in data 16 febbraio 1979 con decisione n. 95 la Commissione medica per le pensioni di guerra di Torino riconosceva affetto da varie infermità anche gravi, proponendolo quindi per varie categorie pensionistiche (posizione della pratica n. 9045289).

(4-00206)

RISPOSTA. — Per quanto riguarda il trattamento pensionistico del dottor Lorenzo Abrate si comunica che la Direzione generale degli istituti di previdenza per poter definire la pratica di pensio-

ne, con nota del 16 novembre 1977, n. 145028, diretta per conoscenza all'interessato, ha chiesto al comune di Cervere (Como), ulteriori, indispensabili documenti ad integrazione di quelli allegati alla domanda di pensione.

Tale richiesta di documenti è stata rinnovata con nota del 23 luglio 1979, n. 145028 del 23 luglio 1979, diretta anche essa per conoscenza all'interessato.

Si rende noto che il dottor Abrate è tuttora in godimento dell'acconto di pensione conferitogli dal comune di Cervere (Como), nella misura di lire 50 mila mensili a decorrere dal 1° ottobre 1976.

Per quanto attiene poi alle pratiche di pensione di guerra segnalate, si comunica all'interrogante, quanto appresso:

signora Raimonda Volpe vedova Floris, nata ad Agrigento il 1° settembre 1910 e domiciliata a Fossano, posizione istruttoria n. 629954/G.

Il decreto ministeriale del 23 settembre 1969, n. 2387659, con cui alla signora Raimonda Volpe, vedova dell'ex militare Giovanni Floris, venne negato diritto a trattamento pensionistico di guerra ed avverso il quale la medesima ebbe a presentare ricorso giurisdizionale n. 794780 davanti alla Corte dei conti, è stato riesaminato ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585.

In tale sede, però, non sono emersi elementi che consentano di collegare l'infermità di linfogranulomatosi maligna, che il 1° giugno 1974 trasse a morte il marito, con il servizio militare dal medesimo prestato durante l'ultimo conflitto.

Pertanto, il ricorso originale con la relativa documentazione ed il fascicolo istruttoria n. 629954/G concernenti la signora Volpe sono stati restituiti, con elenco del 30 luglio 1979, n. 8676, alla suindicata magistratura alla quale resta affidata la definizione del gravame giurisdizionale di cui sopra è cenno.

Di ciò è stata data, nel contempo, diretta comunicazione all'interessata.

Signora Marengo Orsola, nata a Cherasco (Cuneo), il 6 settembre 1924, orfana

maggiorenne dell'invalido Bartolomeo, posizione istruttoria n. 295229/3<sup>a</sup> Ser.

Con decreto n. 13003 emesso dalla direzione provinciale del Tesoro di Cuneo in data 17 ottobre 1974, alla signora Orsola Marengo, riconosciuta temporaneamente inabile a proficuo lavoro per anni quattro dalla commissione medica per le pensioni di guerra di Torino nella visita effettuata il 13 settembre 1974, venne concesso, per il periodo dal 1° giugno 1974 al 31 maggio 1978, il trattamento di reversibilità della pensione di 5<sup>a</sup> categoria di cui era titolare il padre deceduto l'11 luglio 1958.

Il cennato provvedimento venne poi confermato, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, con determinazione del 3 agosto 1976, n. 656139/Z.

Ai fini della conferma di un ulteriore trattamento pensionistico la suddetta Direzione generale, non risultando acquisito al fascicolo degli atti il verbale relativo alla visita medica di cui è cenno nell'interrogazione, con nota n. 295229/3<sup>a</sup> del 1° agosto 1979, ha interessato la direzione provinciale del Tesoro di Cuneo presso cui è in carico la partita di pensione relativa alla signora Marengo perché fornisca notizie in merito alla stessa visita medica ed ai conseguenti provvedimenti adottati.

Signor Giovanni Dalmaso Pietro, nato il 4 marzo 1923 a Fossano (Cuneo) ed ivi domiciliato, posizione istruttoria n. 9055327/D.

Con determinazione direttoriale del 20 aprile 1979, n. 595496/Z al signor Giovanni Pietro Dalmaso è stata concessa, a decorrere dal 1° maggio 1971, indennità per una volta tanto pari a due annualità della pensione di 8<sup>a</sup> categoria per l'infermità di note di artrosi metatarsale piede sinistro.

Con lo stesso provvedimento, inoltre, all'interessato è stato negato diritto a pensione per bronchite cronica con peribronchite ed enfisema e per la sindrome depressiva ansiosa, non risultando tali affezioni dipendenti da causa di servizio di guerra.

Detta determinazione, approvata dal Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra nell'adunanza collegiale del 23 mag-

gio 1979, è stata trasmessa alla Ragioneria centrale per l'emissione del mandato di pagamento relativo alla cennata indennità e, quanto prima, verrà notificata al signor Dalmaso nelle forme di legge.

Signor Antonio Aragno, nato a Fossano (Cuneo), il 6 ottobre 1918 e domiciliato a Carrù (Cuneo), posizione istruttoria n. 9045289/D.

Per poter definire la pratica di pensione n. 9045289/D relativa al signor Antonio Aragno, si è reso necessario interpellare la commissione medica superiore per un conclusivo parere tecnico-sanitario in merito alle infermità riscontrate, al predetto, nella visita subita il 16 febbraio 1979 presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Torino.

Non appena il suindicato superiore collegio medico avrà fatto conoscere, in proposito, il proprio avviso, verranno adottati, con ogni possibile sollecitudine, gli opportuni provvedimenti.

*Il Sottosegretario di Stato:*  
TAMBRONI ARMAROLI.

PARLATO, VALENSISE E CARADONNA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere:

quale sia la superficie boschiva complessiva distrutta dagli incendi negli ultimi dieci anni e quale sia quella — sempre negli ultimi dieci anni — su cui si è effettuata opera di rimboscimento;

se risulti esatto che la differenza tra aree boschive distrutte ed aree oggetto del rimboscimento mostri una superficie media annuale di circa 50.000 ettari di boschi in meno, configurandosi così l'ipotesi di una progressiva scomparsa del nostro patrimonio boschivo;

se risulti vero che la nostra bilancia dei pagamenti verso l'estero sia pesantemente condizionata anche per gli alti livelli quantitativi di importazione del legname dall'estero, non essendocene a sufficienza in Italia;

se condivida la opportunità di estendere, anche per le positive conseguenze in tema di salvaguardia idrogeologica, la fo-



restazione italiana e sino a quali superfici, con quali mezzi, quali incentivi, ed in quali tempi;

se, avuto riguardo alle misure che l'interrogante si augura siano state adottate, preveda una minor incidenza, e grazie a quali valutazioni, della superficie boschiva prevedibilmente distrutta da incendi sia per quest'anno che per quelli immediatamente prossimi. (4-00381)

RISPOSTA. — Sulla base delle segnalazioni pervenute dai comandi stazioni forestali periferici, la superficie boschiva, complessivamente interessata dagli incendi nel decennio 1969-1978, è di 487.398 ettari, con una media annuale di 48.740 ettari circa. Di contro, la superficie boscata italiana è passata dai 6.088 mila ettari del 1965 ai 6.313 mila ettari del 1976, con un incremento, cioè, di 220 mila ettari e corrispondenti a 20 mila ettari all'anno (dati ricavati dallo studio sul settore forestale del professor Bagnaresi per la preparazione del piano agricolo nazionale). La differenza risulterebbe, quindi, di circa 28 mila ettari/anno. Bisogna inoltre considerare che bosco percorso dal fuoco non significa sempre bosco distrutto: se non altro, perché i cedui di latifoglie, che costituiscono la maggior parte dei nostri boschi, hanno possibilità di riprendersi facilmente per rinnovazione agamica.

La produzione legnosa italiana ammonta attualmente a circa 6 milioni di metri cubi di fronte ad un fabbisogno che si aggira sui 29 milioni di metri cubi/anno e, di conseguenza, il *deficit* della bilancia commerciale in questo settore è alquanto sensibile.

Circa l'incremento della produzione legnosa, lo schema di piano agricolo nazionale, recentemente adottato dal CIPAA in attuazione della legge 27 dicembre 1977, n. 984 prevede la possibilità di aumentare in tempi brevi la produzione annuale di legno per circa un milione e mezzo di metri cubi. Talc risultato verrebbe conseguito attraverso interventi intesi a migliorare la produttività del patrimonio boschivo esistente.

Per quanto concerne l'aumento della superficie boscata nazionale, il suddetto schema prevede l'impianto di colture specializzate da legno con l'impiego di specie a rapido accrescimento (conifere, pioppi, eucalipti) su terreni ex agricoli marginali o abbandonati. Tali impianti — che nel prossimo decennio si estenderanno per 120 mila ettari, pari a 12 mila ettari anno — saranno produttivi in un arco di 15-30 anni, a seconda dei vari tipi di impianto. È prevista, inoltre, la costituzione, sempre nel decennio, di boschi permanenti per 120-150 mila ettari complessivi, la cui produzione non sarà per altro utilizzabile prima di cinquanta anni dall'impianto.

I dispositivi di difesa predisposti dallo Stato e dalle regioni per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi consentono attualmente di contenere in qualche misura i danni che ne derivano al patrimonio forestale. La attività dell'aereo C-130 Hercules dell'aeronautica militare ha dimostrato la piena validità dei mezzi aerei col sistema *fire bombing*, purché vi sia la collaborazione di forze terrestri addestrate. Importante risulta anche il contributo degli aerei ed elicotteri leggeri per l'avvistamento ed il primo intervento che diverse regioni hanno provveduto a noleggiare.

Per affrontare con maggiore incisività il problema costituito dagli incendi boschivi in Italia, è necessario comunque incrementare con più larghi finanziamenti ogni attività di difesa attiva e passiva della foresta, associandola anche all'educazione civica e propaganda, tenuto conto che nel decorso anno il 34 per cento degli incendi verificatisi sono risultati di origine colposa.

*Il Ministro:* MARCORÀ.

PARLATO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere: se sia a conoscenza dell'arbitrio commesso dalla Regione Campania e dalla Provincia di Napoli che pretendono da coloro che siano titolari di una licenza di caccia rilasciata prima della entrata in vigore della legge 27 dicembre 1977, n. 968, corrispon-

dano una «tassa regionale per l'esercizio venatorio» illegittimamente imposta con la legge regionale 27 ottobre 1978, n. 48;

se ritenga infatti del tutto iniqua ed illegittima tale tassa, anche e soprattutto — ma non soltanto — da parte di chi sia già titolare di licenza di caccia e, come tale, non debba conseguire abilitazione alcuna all'esercizio venatorio — che è presupposto della concessione di licenza — essendo già in possesso di tale licenza;

se non ritenga di impartire opportune ed urgenti disposizioni onde il balzello, che tale è allo stato, sia sospeso avuto riguardo sia alla detta circostanza, sia al fatto che il tesserino regionale per l'esercizio venatorio (di cui alla legge n. 968) deve essere rilasciato gratuitamente e non dietro versamento di alcuna tassa, così come infatti prescrive l'articolo 8, ultimo comma, sia infine perché — e ciò vale sia per i cacciatori titolari di licenza già prima della entrata in vigore della legge che per quelli che successivamente la intendano conseguire, in quanto — a norma dell'articolo 24 della stessa legge — l'introduzione della tassa di concessione è finalizzata alla provvista dei mezzi finanziari «necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e da quelle regionali in materia» (realizzazione di strutture faunistiche, organizzazione del territorio dal punto di vista venatorio-naturalistico, ecc.) e nulla al riguardo è stato né legiferato sul piano regionale né attuato. (4-00528)

RISPOSTA. — Come è noto, a norma dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, recante principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia, tutti i cacciatori, titolari di vecchia licenza o nuovi abilitati all'esercizio venatorio, sono tenuti al pagamento della tassa di concessione regionale, oltre, ovviamente, al pagamento della tassa erariale.

Infatti, allorché si parla di abilitazione venatoria, non si intende solo il primo rilascio della licenza di caccia, ma la licenza di caccia ed i suoi successivi rinnovi indispensabili per l'esercizio venatorio.

Giustamente, quindi, ha operato la regione Campania quando ha istituito, con l'articolo 7 della propria legge del 27 ottobre 1978, n. 48, la tassa regionale che, peraltro, è stata limitata al 90 per cento della corrispondente tassa erariale di cui all'articolo 23 della citata legge del 1977, n. 968, mentre poteva essere imposta fino alla misura del 110 per cento, per l'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Altra cosa è il tesserino regionale per l'esercizio venatorio, che deve essere rilasciato gratuitamente, ma soltanto a chi è in regola con il pagamento delle tasse erariali e di quelle regionali.

Con la precedente legge venatoria, il cacciatore, dal momento che conseguiva la abilitazione venatoria e per i successivi rinnovi, era tenuto al versamento della tassa erariale ed alla soprattassa. Oggi la soprattassa è venuta meno ed è stata sostituita dalla tassa di concessione regionale, di cui al richiamato articolo 24 della legge del 1977, n. 968.

Le entrate della tassa regionale potranno essere destinate alla realizzazione dei fini previsti dalla legge in materia di caccia a partire dal 1° gennaio 1980, cioè quando saranno affluiti tutti i pagamenti effettuati dai cacciatori a tale titolo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1979.

*Il Ministro:* MARCORÀ.

RALLO E DEL DONNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se è a conoscenza che gli insegnanti di ruolo di educazione fisica della provincia di Udine, passati dalla categoria C/1 alla categoria C/2 ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito in legge 30 marzo 1976, n. 88, sono ancora in attesa del decreto relativo al passaggio;

che la mancata regolarizzazione delle posizioni personali comporta il mancato scatto di retribuzione e il ritardo nella corresponsione degli arretrati relativi (con

notevole perdita economica dovuta alla crescente svalutazione della lira);

che tale mancata regolarizzazione provocherà inoltre un ulteriore ritardo nell'applicazione dei benefici economici e di carriera previsti dal nuovo contratto di lavoro;

che tale ritardo si verifica solo per gli insegnanti della provincia di Udine, mentre quelli dipendenti dai Provveditorati della stessa regione (Gorizia, Pordenone, Trieste) hanno già da tempo ottenuto quanto di loro diritto;

se non ritenga di dovere intervenire autorevolmente per la pronta definizione del caso nei confronti e del Provveditorato agli studi e dell'Ufficio provinciale del tesoro di Udine che sono da mesi responsabili del disservizio. (4-00294)

RISPOSTA. — In merito al riordinamento dei ruoli dei docenti di educazione fisica, beneficiari del passaggio previsto dall'articolo 16 della legge 30 marzo 1976, n. 88, si fa presente che le istruzioni necessarie ad assicurare il sollecito pagamento al personale interessato del trattamento economico maturato, ivi compresi gli arretrati, sono state impartite con circolare del 7 luglio 1979, n. 172, emanata d'intesa con il Ministero del tesoro.

Ribadendo, infatti, le disposizioni, già in precedenza impartite circa le procedure previste dall'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 367 e successive norme modificative ed integrative, si sono invitati gli uffici scolastici provinciali, che non lo abbiano già fatto, ad inviare copia dei provvedimenti di ricostruzione di carriera alle competenti direzioni provinciali del Tesoro le quali, in applicazione della normativa vigente, sono autorizzate ad apportare le variazioni alle partite di spesa fissa, anche nelle more della registrazione dei provvedimenti stessi da parte degli organi di controllo.

Al suddetto invito ha già aderito il provveditore agli studi di Udine, il quale ha assicurato che, nel giro di qualche me-

se, la locale direzione provinciale del Tesoro sarà in grado di regolarizzare la posizione economica dei docenti di quella provincia, interessati alla questione.

*Il Ministro:* VALITUTTI.

RALLO E DEL DONNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

per quali motivi il Ministero ha disposto con decorrenza 1° agosto la soppressione di un posto di 1° dirigente presso il provveditorato agli studi di Udine e il conseguente trasferimento del funzionario che lo ricopriva presso il provveditorato di Trapani; provvedimento che ha provocato le fondate proteste di tutti gli ambienti politici, professionali della scuola, sindacali;

se non ritenga di dover istituire di nuovo presso il provveditorato di Udine detto posto di 1° dirigente con l'immediata nomina di altro funzionario in considerazione della vastità territoriale della provincia di Udine e dei problemi gravissimi della zona terremotata. (4-00464)

RISPOSTA. — Il trasferimento del posto di funzione di primo dirigente dell'ufficio scolastico provinciale di Udine a quello di Trapani — avvenuto sulla base di una valutazione discrezionale del consiglio di amministrazione — è stato motivato dalla necessità di assegnare alla sede di Trapani quanto meno un funzionario con qualifica dirigenziale cui affidare la reggenza dell'ufficio che, a differenza del provveditorato di Udine, è privo di titolare.

Si assicura, ad ogni modo, che questo Ministero segue, con particolare attenzione, la situazione segnalata, al fine di poterla sanare con le nomine a 1° dirigente, che saranno effettuate nella seduta del consiglio di amministrazione di fine anno.

*Il Ministro:* VALITUTTI.

SANTAGATI E RUBINACCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per sapere se il

Governo, una volta decaduto il decreto-legge del 29 maggio 1979, n. 163, sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato, non ritenga di ripresentare alle Camere il provvedimento riconsiderando attentamente la parte relativa al trattamento pensionistico dei dipendenti statali abolendo le compartimentazioni ancorate agli anni 1973, 1976 e 1979 che hanno provocato discriminazioni e malcontenti fra il personale in quiescenza;

per sapere, in particolare se non ritenga indilazionabile un adeguamento delle pensioni tabellarie del 1973 allo stipendio goduto attualmente dai pari grado in attività di servizio in quanto il personale posto a riposo anteriormente al gennaio 1973 non si è visto riconosciuto lo assegno perequativo per gli anni dal 1973 al 1975 che non venne neppure interamente ripristinato nel triennio 1976-1978 come previsto dalla legge 29 aprile 1976, n. 177;

per sapere se sia a conoscenza che l'agganciamento delle pensioni alla dinamica salariale disposta dalla legge 29 aprile 1976, n. 177 e modificata dalla legge 21 dicembre 1978, n. 843, non ha risolto il problema della parificazione pensionistica in quanto, tutto il personale posto a riposo anteriormente al gennaio 1976 è stato escluso dal beneficio della pensione ragguagliata al 94,4 per cento dello stipendio dopo quarant'anni di servizio; è stato escluso dal beneficio della integrazione pensionistica di lire 30.000 mensili lorde con effetto dal gennaio 1976 e, infine, è stato escluso dai benefici concessi al personale collocato a riposo dal luglio 1978 in relazione agli otto livelli funzionali che sono stati previsti dal decreto-legge n. 163 del 29 maggio 1979;

per sapere, se di fronte a questa situazione di gruppi e sottogruppi di pensionati che godono di trattamenti di quiescenza differenziati non sia giunto il momento di attuare una coraggiosa e definitiva parificazione nella concessione delle pensioni.

(4-00525)

RISPOSTA. — Si ritiene opportuno far presente che già in passato le riliquidazioni individualizzate hanno dato luogo a numerosi inconvenienti a causa del notevole aggravio di lavoro che ne è derivato per gli uffici operativi ed i conseguenti ritardi con i quali sono stati attribuiti i relativi benefici.

Proprio allo scopo di ridurre tali inconvenienti è stato introdotto un meccanismo di più rapida e facile applicazione costituito dal sistema generale di perequazione automatica che comporta la rivalutazione annuale delle pensioni sulla base dell'indice di aggancio alla dinamica delle retribuzioni.

Del nuovo sistema di adeguamento ha beneficiato sin dall'inizio il personale statale cessato dal servizio anteriormente al 1976, mentre quello cessato successivamente è stato escluso dal beneficio per gli anni 1976 e 1977, godendo, comunque, della maggiorazione del 18 per cento della base pensionabile.

Non può tuttavia disconoscersi che detto sistema, nella sua prima fase di applicazione, ha comportato alcuni inconvenienti in quanto, non disponendosi ancora un indice del settore pubblico, è stato adottato provvisoriamente l'indice di aggancio alla dinamica salariale del settore privato che ha, fra l'altro, determinato uno squilibrio nel trattamento pensionistico del personale cessato dal servizio in anni diversi.

Detti inconvenienti dovrebbero essere eliminati con l'adozione di un indicatore unico di rivalutazione che tenga conto della dinamica delle retribuzioni sia private che pubbliche, già prevista nel disegno di legge della passata legislatura (atto Camera n. 2711). In tale sede potranno essere considerati i miglioramenti economici intervenuti nei trattamenti di attività.

Per quanto concerne l'integrazione mensile concessa con l'articolo 72 del decreto legge n. 163, ora decaduto, nella misura di lire 20 mila mensili lorde, per le cessazioni dal servizio non anteriori al 1° gennaio 1976 e di lire 40 mila mensili lorde per le cessazioni successive al 1° gennaio 1977 (la corresponsione di detta

integrazione è stata autorizzata fino al novembre prossimo dalla legge 13 agosto 1979, n. 374, in attesa di apposita legge per la completa disciplina del nuovo ordinamento retributivo funzionale dei dipendenti statali), si fa presente che essa venne prevista con lo scopo di riequilibrare, nell'arco del periodo di operatività degli accordi contrattuali (triennio 1976-1978), le differenziazioni di trattamento che si sono verificate per effetto sia dell'applicazione della perequazione automatica, sia della mancata pensionabilità delle aggiunzioni senza titolo concesse al personale statale in detto periodo.

*Il Ministro:* PANDOLFI.

SARTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere la ragione per cui, malgrado vari solleciti, l'istanza della signora Giovannina Malagoli di Crevalcore, tesa ad ottenere la devoluzione a proprio favore del trattamento pensionistico indiretto, già intestato alla signora Serra Maria vedova Malagoli quale madre di Armando Malagoli (deceduta il 28 gennaio 1939), non ha ricevuto, a tutt'oggi, alcuna soluzione. (4-00323)

RISPOSTA. — Nei riguardi della signora Giovannina Malagoli, collaterale maggiorenne inabile dell'ex militare Armando deceduto nel conflitto 1915-1918, è stata emessa determinazione direttoriale concessiva di pensione indiretta di guerra a decorrere dal 1° luglio 1977, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. In aggiunta al cenato beneficio, alla predetta è stato inoltre concesso l'assegno di previdenza nella misura stabilita dall'articolo 66 della legge 18 marzo 1968, n. 313 e successive modificazioni.

Il suindicato provvedimento è stato trasmesso al comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione e, non appena approvato, il provvedimento medesimo verrà inviato, con il relativo ruolo di iscrizione, alla competente direzione provinciale del Te-

soro di Bologna, per la corresponsione degli assegni spettanti alla signorina Malagoli.

L'interessata, comunque, sarà tempestivamente informata, da parte di questa Amministrazione, sull'ulteriore corso della pratica.

*Il Sottosegretario di Stato:*  
TAMBRONI ARMAROLI.

SARTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le ragioni per cui il signor Teseo Zani, avendo avanzato domanda (n. 21483) per la devoluzione a suo favore della pensione di guerra del fratello Mario defunto (n. 20311), non ha ricevuto, a tutt'oggi, alcuna risposta. (4-00324)

RISPOSTA. — Nei riguardi del signor Teseo Zani è stata emessa determinazione direttoriale con la quale, al predetto, viene concesso trattamento pensionistico di guerra in qualità di collaterale maggiorenne inabile dell'ex militare Mario, deceduto nel conflitto 1940-45.

La cennata determinazione è stata trasmessa al comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione e, non appena approvata, la determinazione stessa verrà inviata, con il relativo ruolo di iscrizione alla competente direzione provinciale del Tesoro di Mantova, per la corresponsione degli assegni spettanti al signor Zani.

Il predetto, comunque, sarà tempestivamente informato, da parte di questa Amministrazione, sul seguito della pratica.

*Il Sottosegretario di Stato:*  
TAMBRONI ARMAROLI.

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per sapere se è a conoscenza della gravissima crisi che ha colpito nel Paese il mercato delle uova con conseguenze assai pesanti per i produttori (che sono in genere modesti operatori economici) costretti a diminuire drasticamente ed antieconomicamente la produzione col rischio che più avanti l'Italia diventi, rispetto ai suoi

normali consumi, deficitaria anche di questo fondamentale alimento.

Per conoscere, di conseguenza, quali iniziative di carattere interno ed esterno intende assumere per ridare tranquillità ed equilibrio al comparto. (4-00114)

**RISPOSTA.** — È da premettere che la produzione nazionale di uova ha raggiunto il 98,4 per cento nei confronti del consumo e che, per la facile dilatabilità dell'allevamento e per la brevità del ciclo di produzione, va soggetta a cicliche crisi, dovute essenzialmente ad eccessive disponibilità dell'offerta.

L'attuale crisi coincide con una situazione di eccesso di produzione in tutto il territorio comunitario, dovuta ad una espansione produttiva irrazionale e soprattutto ad un sensibile calo della domanda, anche per le difficoltà in cui versa l'industria alimentare e in particolare il settore delle paste alimentari, che ha notevolmente ridotto l'utilizzazione di uova.

Le eccedenze non trovano possibilità di collocamento in quanto anche le possibilità di esportazione risultano molto limitate, in relazione alla tendenza manifestatasi in molti paesi, a tradizionale produzione deficitaria, a divenire autosufficienti.

Nel tentativo di contenere, nei limiti del possibile, le ripercussioni economiche dell'attuale crisi, sono state intraprese una serie di iniziative, in collaborazione anche con altri ministeri, tra le quali:

più adeguati controlli alla frontiera per le uova provenienti dai paesi terzi;

una proposta di campagna pubblicitaria per l'incremento del consumo delle uova, il cui progetto dovrà essere perfezionato e concertato con le categorie dei produttori interessati;

un più severo controllo sanitario e qualitativo sia sui prodotti importati, sia su quelli posti in vendita nei negozi o in conservazione nei frigoriferi.

Al fine di favorire un maggior assorbimento di uova di produzione nazionale destinate all'industria alimentare, questo Ministero si è fatto promotore, presso il

comitato consultivo per la importazione ed esportazione temporanea, del diniego di concessione dei titoli di importazione provvisoria di uova in guscio, dai paesi terzi, in regime di traffico di perfezionamento attivo.

Contemporaneamente, sono stati disposti più dinamici e celeri accertamenti per l'applicazione della legge 9 maggio 1971, n. 419, relativa all'attuazione dei regolamenti comunitari sulle norme di qualità applicabili alle uova.

Si ritiene tuttavia che, poiché, come già evidenziato, la causa primaria della crisi risiede nella incontrollata creazione di nuovi allevamenti e di intensificazione di quelli già esistenti, gli operatori del settore dovrebbero, attraverso le organizzazioni di categoria, programmare la produzione in funzione delle varie richieste del consumo, tanto più che, in sede comunitaria, non sono previste, per lo specifico settore, misure di intervento sul mercato, appunto per la mobilità della produzione.

Si fa comunque presente che i prezzi all'ingrosso delle uova nel nostro paese — che, secondo le rilevazioni di mercato, si aggiravano intorno alle lire 41 ad uovo — negli ultimi giorni sono in lieve ascesa, per effetto di una domanda più attiva.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: MARCORÀ.*

**URSO SALVATORE.** — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero.* — Per conoscere quali azioni intendono svolgere presso la CEE affinché quest'ultima intervenga con energia e risolutezza nei confronti del Governo elvetico che intende colpire le esportazioni ortofrutticole italiane mediante l'instaurazione di una soprattassa, aggiuntiva al dazio, di Fr. sv. 0,50 pari a circa lire 250 il chilogrammo.

Il minacciato provvedimento svizzero in questione sarebbe da correlarsi alle restituzioni che la politica comunitaria prevede per l'esportazione ortofrutticola verso i paesi terzi, restituzione che viene ac-

cordata per controbilanciare la concorrenza su quei mercati dei paesi terzi esportatori.

Il provvedimento svizzero sembra che per il momento verrebbe applicato alle pesche ed all'uva da tavola italiane, qualora i nostri prezzi di offerta risultassero inferiori a 1,20 Fr. sv. per chilogrammo.

(4-00307)

RISPOSTA. — Le autorità federali elvetiche hanno predisposto un provvedimento di legge, comportante misure restrittive per le importazioni di uva da tavola e pesche italiane, che verrebbero sottoposte a contingentamento tariffario limitato a 8 mila tonnellate per ciascun prodotto, mentre le quote eccedenti sarebbero gravate da un dazio addizionale di 50 franchi svizzeri per quintale lordo.

Questo Ministero, non appena ha avuto notizia di tale grave misura, ha immediatamente interessato i dicasteri degli esteri e del commercio estero, affinché venissero svolte tutte le possibili azioni presso il governo elvetico, al fine di scongiurare l'emanazione del citato provvedimento di legge.

A seguito degli interventi effettuati, che sia da parte italiana che comunitaria sono stati indubbiamente tempestivi ed efficaci, il ventilato dispositivo restrittivo per le nostre importazioni è stato, almeno sino ad oggi, congelato e dovrebbe continuare a costituire solo una minaccia, fino a che le quotazioni delle pesche ed uva da tavola italiane si manterranno, franco frontiera svizzera, ad un prezzo non inferiore agli 1,40 franchi per chilogrammo.

In pratica, la misura daziaria predisposta allo specifico compito di assicurare lo smaltimento delle scorte di frutta elvetica, particolarmente delle mele, essendo evidente che, in presenza di pesche a prezzi concorrenziali, i consumatori svizzeri avrebbero indubbiamente preferito la nostra frutta a danno del prodotto locale.

Il sindacato nazionale esportatori importatori prodotti ortofrutticoli ed agrumari è stato informato di tale situazione allo scopo di assicurare, da parte dei pro-

pri aderenti, l'osservanza del prezzo minimo sopra citato. Infatti, se le quotazioni del prodotto italiano dovessero scendere sotto gli 1,40 franchi, il governo svizzero darebbe corso al paventato provvedimento.

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste:* MARCORÀ.

VALENSISE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le ragioni per le quali il ricorso alla Corte dei conti del signor Giovanni Stelitano n. 794180, trasmesso alla Direzione generale delle pensioni di guerra in forza della legge n. 585 del 1971 con elenco 5921 dell'ormai lontano 6 settembre 1972 non sia stato definito né attraverso la revoca del provvedimento impugnato, né attraverso la restituzione alla Corte dei conti per l'ulteriore corso.

(4-00249)

RISPOSTA. — Il decreto ministeriale del 23 settembre 1969, n. 2387397, con cui al signor Giovanni Stelitano venne negato diritto a trattamento pensionistico di guerra ed avverso il quale il predetto ebbe a presentare ricorso giurisdizionale n. 794180 davanti alla Corte dei conti, è stato riesaminato ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585.

In tale sede, però non sono emersi elementi idonei alla revoca o alla modifica del decreto impugnato.

Pertanto, il ricorso originale con la relativa documentazione ed il fascicolo istruttorio n. 211845/D concernenti il signor Stelitano sono stati restituiti, con elenco del 25 agosto 1979, n. 8684, alla suindicata magistratura alla quale resta affidata la definizione del gravame giurisdizionale di cui sopra è cenno.

Di ciò è stata data, nel contempo, diretta comunicazione all'interessato.

*Il Sottosegretario di Stato:*  
TAMBRONI ARMAROLI.